SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2005, n. **84.**

Attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato *A*;

Vista la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, così come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;

Vista la decisione 2004/587/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della citata direttiva 2003/48/CE;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Soggetti tenuti alle comunicazioni

1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Poste italiane S.p.a., le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento e attribuito direttamente a persone fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie effettive; a tale fine le persone fisiche sono considerate beneficiarie effettive degli interessi se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale. Le suddette comunicazioni sono, altresì, effettuate da ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi alle persone fisiche indicate nel primo periodo. Gli stessi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano le comunicazioni quando agiscono sia come debitori del credito che produce gli interessi, sia come incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate, all'atto della riscossione, anche dalle entità alle quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da:

a) una persona giuridica;

b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;

c) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985.

4. Le entità di cui al comma 3 possono scegliere di essere trattate, ai fini del presente decreto legislativo, come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della citata direttiva 85/611/CEE, mediante presentazione di un'istanza all'Agenzia delle entrate, che, in caso di accoglimento, rilascerà un certificato produttivo di effetti dalla data di rilascio. Il certificato può essere revocato dall'Agenzia delle entrate o a richiesta dell'entità. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per il rilascio e la revoca del certificato.

Art. 2.

Pagamenti di interessi

1. Ai fini del presente decreto legislativo, costituiscono oggetto di comunicazione i seguenti pagamenti di interessi:

a) gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare quelli derivanti da titoli di debito pubblico e quelli prodotti da obbligazioni, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli o obbligazioni; gli interessi moratori non costituiscono pagamenti di interessi;

b) gli interessi maturati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera *a)*;

c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all'articolo 1, comma 3, anche situata in un altro Stato membro, distribuiti da:

1) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;

2) entità che beneficiano dell'opzione per essere trattate come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE;

3) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio in cui si applica il Trattato dell'Unione europea, in conformità all'articolo 299 del Trattato medesimo;

d) i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote negli organismi ed entità indicati ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *c)*, se questi investono direttamente o indirettamente, tramite altri organismi di investimento collettivo o entità di cui alla lettera *c)*, oltre il 40 per cento del loro attivo in crediti di cui alla lettera *a)*. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la percentuale del 40 per cento è ridotta al 25 per cento.

2. È altresì considerato pagamento di interessi il pagamento o l'accredito su un conto intestato ad un entità di cui all'articolo 1, comma 3, dei proventi di cui al comma 1, a prescindere dall'effettiva attribuzione degli stessi al beneficiario effettivo. Tale disposizione non si applica, qualora sia stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 1, comma 4, all'entità cui sono pagati o accreditati i predetti proventi.

3. Non sono, tuttavia, considerati pagamenti di interessi i redditi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, derivanti da organismi ed entità situati nel territorio di quegli Stati membri che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, primo periodo, della direttiva 2003/48/CE, ed il cui investimento nei crediti di cui al comma 1, lettera *a)*, non sia stato superiore al 15 per cento del loro attivo.

4. La percentuale di cui alla lettera *d)* del comma 1, è determinata in base al regolamento o ai documenti costitutivi degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o delle entità interessate ovvero, in mancanza di tale riferimento, in base all'effettiva composizione dell'attivo dei suddetti organismi o entità, avendo riguardo all'ultimo rendiconto o bilancio di esercizio approvato.

5. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/48/CE, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, non sono ricompresi tra i crediti di cui alla lettera *a)* del comma 1, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001 o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti, ai sensi della direttiva 2001/34/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, o dalle autorità responsabili di Stati terzi, a condizione che la sottoscrizione di tali titoli non abbia costituito oggetto di riapertura a decorrere dal 1° marzo 2002.

6. Qualora la sottoscrizione dei titoli di cui al comma 5 abbia costituito oggetto di riapertura a decorrere dal 1° marzo 2002, rientrano tra i crediti di cui alla lettera *a)* del comma 1:

a) l'intera emissione, costituita dalla prima emissione e da quelle successive, per i titoli emessi da Governi o dagli enti collegati, che agiscono in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale, indicati nell'allegato *A*;

b) le emissioni effettuate in occasione della riapertura di emissione dei titoli di cui al comma 5 per i titoli emessi da qualsiasi altro emittente.

7. Qualora i soggetti tenuti alle comunicazioni non siano in possesso degli elementi informativi necessari per verificare la sussistenza delle condizioni previste dai commi 5 e 6, l'intera emissione del titolo è considerata un credito di cui alla lettera *a)* del comma 1.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche all'allegato *A*, conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria.

Art. 3.

Adempimenti dei soggetti che effettuano comunicazioni in caso di pagamento di interessi ai beneficiari effettivi

1. I soggetti indicati ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 rilevano l'identità e la residenza dei beneficiari effettivi del pagamento degli interessi.

2. L'identità del beneficiario effettivo è determinata secondo i seguenti criteri:

a) per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1° gennaio 2004, mediante la rilevazione del nome, cognome ed indirizzo. A tale fine sono utilizzate le informazioni acquisite ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, mediante rilevazione del nome, cognome ed indirizzo e, nel caso in cui esista, del codice fiscale attribuito dallo Stato membro in cui ha la residenza fiscale, attraverso i dati del passaporto o della carta d'identità ufficiale presentati dal

beneficiario effettivo. Se il passaporto o la carta d'identità ufficiale non precisano l'indirizzo, questo è determinato in base a qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. Se il codice fiscale non figura sul passaporto, sulla carta d'identità ufficiale o su qualsiasi altro documento d'identità probante, compreso, eventualmente, il certificato di residenza fiscale presentato dal beneficiario effettivo, l'identità è completata dall'indicazione della data e del luogo di nascita, stabiliti sulla base del passaporto o della carta d'identità ufficiale.

3. La residenza del beneficiario effettivo si considera stabilita nello Stato in cui si trova l'indirizzo permanente del beneficiario medesimo ed è determinata secondo i seguenti criteri:

a) per le relazioni contrattuali avviate prima del 1° gennaio 2004, mediante l'utilizzazione delle informazioni acquisite ai sensi del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

b) per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni effettuate in mancanza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sulla base dell'indirizzo che figura sul passaporto o sulla carta d'identità ufficiale o, se necessario, sulla base di qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. Qualora una persona fisica che presenta un passaporto o una carta d'identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro si dichiari residente in uno Stato terzo, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità competente dello Stato terzo in cui la persona fisica afferma di essere residente. In mancanza di tale certificato, si considera che la residenza sia nello Stato membro che ha rilasciato il passaporto o qualsiasi altro documento d'identità ufficiale.

4. Ai fini del presente articolo, per autorità competente di uno Stato terzo si intende l'autorità competente ai sensi di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali o, in mancanza, l'autorità competente a rilasciare certificati attestanti la residenza fiscale.

Art. 4.

Adempimenti dei soggetti che effettuano le comunicazioni in caso di pagamento a persona fisica diversa dal beneficiario effettivo o ad entità.

1. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 3 non si applicano nel caso in cui la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi non sia il beneficiario effettivo degli interessi in quanto agisce:

a) come operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi a favore del beneficiario effettivo, come debitore del credito che produce interessi o come incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi;

b) per conto di una persona giuridica, di un'entità i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa, di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE o di un'entità diversa da questi ultimi, alla quale sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo;

c) per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo. In tale caso il percettore persona fisica comunica l'identità di tale beneficiario effettivo determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti tenuti alle comunicazioni acquisiscono una dichiarazione della persona fisica che percepisce o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, che attesti la sussistenza di una delle condizioni indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

3. Qualora i soggetti tenuti alle comunicazioni siano in possesso di informazioni secondo le quali il percettore persona fisica potrebbe non essere il beneficiario effettivo, essi si adoperano per determinare l'identità del beneficiario effettivo. Se non sono in grado di identificare il beneficiario effettivo, considerano la persona fisica di cui al comma 1 come beneficiario effettivo.

4. I soggetti tenuti alle comunicazioni che pagano o attribuiscono interessi di cui all'articolo 2, comma 4, ad una entità indicata all'articolo 1, comma 3, situata in un altro Stato membro, rilevano la denominazione e l'indirizzo dell'entità medesima, a meno che non sia provato, anche mediante apposita dichiarazione, che:

a) l'entità rientra tra i soggetti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 1. A tali fini non sono considerate persone giuridiche:

1) in Finlandia: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;

2) in Svezia: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB);

b) nei confronti dell'entità è stato rilasciato dal proprio Stato membro un certificato dal quale risulti che la stessa ha optato, ai fini della direttiva 2003/48/CE, per essere trattata come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

5. Le comunicazioni di cui al comma 4 non sono effettuate nei confronti di quelle entità situate nel territorio di uno Stato membro che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva 2003/48/CE, ed il cui investimento nei

crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, non sia stato superiore al 15 per cento del loro attivo. A tale fine, i soggetti tenuti alle comunicazioni acquisiscono dalle suddette entità una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza di tale condizione. Per la determinazione della percentuale si applicano i criteri indicati all'articolo 2, comma 3.

6. Qualora la persona fisica che percepisce o alla quale sia attribuito un pagamento di interessi dichiari di agire per conto di un'entità di cui all'articolo 1, comma 3, situata in un altro Stato membro, nei confronti della quale non sia stato rilasciato il certificato di cui al comma 4, lettera *b)*, i soggetti tenuti alle comunicazioni acquisiscono dalla suddetta persona fisica gli elementi informativi sulla denominazione e l'indirizzo dell'entità medesima, ai fini della comunicazione di tali informazioni all'Agenzia delle entrate.

7. Nel caso in cui i soggetti che effettuano le comunicazioni non dispongano di informazioni circa la percentuale del 40 per cento dell'attivo investita in crediti ovvero in partecipazioni o quote di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, considerano tale percentuale superiore al 40 per cento.

8. Nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 2, qualora i soggetti che effettuano le comunicazioni non siano in possesso degli elementi informativi circa la percentuale del 15 per cento dell'attivo investita in crediti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2, tale percentuale è considerata superiore al 15 per cento.

Art. 5.

Oggetto delle comunicazioni

1. Sono oggetto di comunicazione:

a) l'identità e la residenza del beneficiario effettivo, determinate ai sensi dell'articolo 3;

b) la denominazione e l'indirizzo del soggetto che effettua la comunicazione;

c) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, gli elementi che consentono l'identificazione del credito che produce gli interessi;

d) gli elementi informativi relativi al pagamento di interessi determinati nel seguente modo:

1) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*: l'ammontare degli interessi pagati o accreditati;

2) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *d)*: l'ammontare del corrispettivo della cessione o delle somme attribuite in sede di rimborso o di riscatto;

3) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*: l'intero ammontare della distribuzione;

4) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma 4: l'ammontare degli interessi attribuibili a ciascuno dei membri dell'entità per i quali sussista l'obbligo di comunicazione;

5) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 4, comma 4, l'ammontare totale degli interessi pagati o attribuiti all'entità, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'entità medesima.

Art. 6.

Trasmissione degli elementi informativi

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, comunicano gli elementi informativi indicati all'articolo 5, secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 1, da parte dei soggetti indicati nel medesimo comma 1, si applica la sanzione amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro.

3. Nel caso in cui le comunicazioni siano effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione minima.

Art. 7.

Scambio automatico di informazioni

1. L'Agenzia delle entrate comunica gli elementi informativi acquisiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

2. La comunicazione di informazioni è automatica e ha luogo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati effettuati i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2.

3. Le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, si applicano allo scambio di informazioni previsto dal presente decreto legislativo, a condizione che le disposizioni in esso contenute non vi deroghino. Tuttavia, l'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE non si applica alle informazioni da fornire ai sensi del presente decreto legislativo.

4. Ai fini del presente articolo, per autorità competente di uno Stato membro si intende una qualsiasi delle autorità notificate dagli Stati membri alla Commissione europea.

Art. 8.

Trasferimento di una quota del gettito della ritenuta

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di riversamento della quota del gettito della ritenuta alla fonte, di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE.

Art. 9.

Richiesta di non applicazione della ritenuta alla fonte

1. Il beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato può chiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE da parte degli Stati membri autorizzati a prelevarla e che abbiano adottato la procedura di cui alla lettera *b)* del paragrafo 1 dell'articolo 13 della direttiva medesima. A tale fine il beneficiario effettivo richiede all'Agenzia delle entrate il rilascio di un certificato indicante:

a) il nome, il cognome, l'indirizzo e il codice fiscale del beneficiario effettivo;

b) la denominazione e l'indirizzo del soggetto non residente che è tenuto all'applicazione della ritenuta di cui al citato articolo 11 della direttiva nei predetti Stati;

c) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l'identificazione del titolo di credito.

2. Tale certificato produce effetti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di rilascio. Esso viene rilasciato al beneficiario effettivo che ne faccia richiesta entro due mesi dalla presentazione della richiesta medesima.

Art. 10.

Eliminazione delle doppie imposizioni

1. Allo scopo di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE, se gli interessi percepiti dal beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato sono stati assoggettati alla suddetta ritenuta, è riconosciuto al beneficiario effettivo medesimo un credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Se l'importo della ritenuta operata di cui al comma 1 è superiore all'ammontare del credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui non sia applicabile il citato articolo 165, il beneficiario effettivo può chiedere il rimborso, rispettivamente, dell'eccedenza o dell'intera ritenuta; in alternativa, può utilizzare la modalità di compensazione prevista dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 11.

Applicazione ai territori dipendenti o associati

1. Il presente decreto legislativo si applica anche nei confronti dei territori dipendenti o associati di cui all'allegato *B* al presente decreto legislativo, in conformità alle disposizioni contenute negli accordi internazionali stipulati con i suddetti territori ed a condizione che gli stessi ne applichino le disposizioni.

Art. 12.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pagamenti di interessi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2005.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 2, comma 6, lettera *a)*

ELENCO DEGLI ENTI COLLEGATI

Belgio: Vlaams Gewest (Regione fiamminga)
Région wallonne (Regione vallone)
Région bruxelloise (Brussels Gewest)(Regione di Bruxelles-capitale)
Communauté française (Comunità francese)
Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga)
Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft)(Comunità di lingua tedesca)

Spagna:Xunta de Galicia (amministrazione autonoma della Galizia)
Junta de Andalucía (amministrazione autonoma dell'Andalusia)
Junta de Extremadura (amministrazione autonoma dell'Estremadura)
Junta de Castilla-La Mancha (amministrazione autonoma di Castiglia-La Mancia)
Junta de Castilla-León (amministrazione autonoma di Castiglia-Léon)
Gobierno Foral de Navarra (amministrazione autonoma della Navarra).
Govern de les Illes Balears (amministrazione autonoma delle isole Baleari)
Generalitat de Catalunya (amministrazione autonoma della Catalogna)
Generalitat de Valencia (amministrazione autonoma di Valencia)
Diputación General de Aragón (amministrazione autonoma di Aragona)
Gobierno de las Islas Canarias (amministrazione autonoma delle isole Canarie)
Gobierno de Murcia (amministrazione autonoma di Murcia)
Gobierno de Madrid (amministrazione autonoma di Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (amministrazione autonoma dei Paesi baschi)
Diputación Foral de Guipúzcoa (Consiglio provinciale di Guipúzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiglio provinciale di Biscaglia)
Diputación Foral de Alava (Consiglio provinciale di Alava)
Ayuntamiento de Madrid (Comune di Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (Comune di Barcellona)
Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiglio dell'isola di Gran Canaria)
Cabildo Insular de Tenerife (Consiglio dell'isola di Tenerife)
Instituto de Crédito Oficial (Istituto di Credito ufficiale)
Instituto Catalán de Finanzas (Istituto finanziario catalano)
Instituto Valenciano de Finanzas (Istituto finanziario di Valencia)

Grecia: Οργαυισμός Τηλεπικοινωυιωυ Ελλάδος (Ferrovie greche)
Οργαυισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ente greco telecomunicazioni)
.Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Azienda pubblica dell'elettricità)

Francia: La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES);(Cassa di ammortamento del debito sociale)
L'Agence française de développement (AFD);(Agenzia francese per lo sviluppo)
Réseau Ferré de France (RFF);(Rete ferroviaria francese)
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA);(Cassa nazionale delle autostrade)
Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP);(Assistenza pubblica Ospedali di Parigi)
Charbonnages de France (CDF);(Miniere carbonifere francesi)
Entreprise minière et chimique (EMC)(Azienda mineraria e chimica)

Italia: Regioni
Province
Comuni
Cassa Depositi e Prestiti

Lettonia: Pašvaldības (governi locali)

Polonia: gminy (comuni)
powiaty (distretti)
województwa (province)
związki gmin (associazioni di comuni)
powiatów (associazioni di distretti)
województw (associazioni di province)
miasto stołeczne Warszawa (città di Varsavia)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'agricoltura)
Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia per la proprietà agricola)

Portogallo: Região Autónoma da Madeira (Regione autonoma di Madera)
Região Autónoma dos Açores (Regione autonoma delle Azzorre)
Comuni

Slovacchia: mestá a obce (municipalità)
Železnice Slovenskej republiky (Società delle ferrovie slovacche)
Štátny fond cestného hospodárstva (Fondo statale per la gestione viaria)
Slovenské elektrárne (Centrali elettriche slovacche)
Vodohospodárska výstavba (Società per la costruzione di dighe).

enti internazionali:
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
Banca europea per gli investimenti
Banca asiatica di sviluppo
Banca africana di sviluppo
Banca mondiale/BIRS/FMI
Società finanziaria internazionale
Banca interamericana di sviluppo
Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa
EURATOM
Comunità europea
Società di sviluppo andina
Eurofima
Comunità europea del carbone e dell'acciaio
Banca nordica di investimento
Banca di sviluppo dei Caraibi

enti di Paesi terzi:
Gli enti che soddisfano i seguenti criteri:
1) l'ente è ritenuto palesemente di diritto pubblico conformemente ai criteri nazionali;
2) tale ente pubblico è un produttore di beni e servizi non intesi alla vendita che amministra e finanzia un gruppo di attività, fornendo principalmente beni e servizi non intesi alla vendita, destinati alla comunità e posti efficacemente sotto il controllo dell'amministrazione generale;
3) tale ente pubblico è un grande e sistematico emittente di obbligazioni;
4) lo Stato interessato è in grado di assicurare che tale ente pubblico non effettuerà un rimborso anticipato qualora vi siano clausole di lordizzazione (gross-up clause).

ALLEGATO *B*
(previsto dall'art. 11, comma 1)

ELENCO DEI TERRITORI DIPENDENTI O ASSOCIATI

1. Jersey
2. Guernsey
3. Isle of Man
4. Antille Olandesi
5. British Virgin Islands
6. Turks and Caicos
7. Cayman
8. Montserrat
9. Anguilla
10. Aruba

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti. gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è pubblicata nella G.U.C.E. 26 giugno 2003, n. L 157.

— La direttiva 2004/66/CE del Consiglio che adatta le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE, in materia di libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, agricoltura, politica dei trasporti e fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, è pubblicata nella G.U.C.E. 1º maggio 2004, n. L 168.

Nota all'art. 1:

— La direttiva n. 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 (pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 375), concerne «il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).».

Note all'art. 2:

— Per il riferimento alla direttiva n. 85/611/CEE, si veda la nota all'art. 1.

— L'art. 299 del Trattato CEE del 25 marzo 1957, versione consolidata Nizza, (Trattato che istituisce la Comunità europea, pubblicato nella G.U.C.E. n. C 325 del 24 dicembre 2002), è rubricato: «Paesi e territori a cui si applica il trattato».

— L'art. 10, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, in materia di redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (pubblicata nella G.U.C.E. 26 giugno 2003, n. L 157), è rubricato «Periodo transitorio».

— La direttiva n. 2001/34/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001 (pubblicata nella G.U.C.E. 6 luglio 2001, n. L 184 ed entrata in vigore il 26 luglio 2001), è rubricata: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori.».

Nota all'art. 3:

— Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 1991), concerne: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.».

Nota all'art. 4:

— Per il riferimento alla direttiva n. 85/611/CEE, si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):

«Art. 165 *(Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)*. — 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

3. Salvo quanto previsto dal comma 6, ultimo periodo, e dall'art. 136, commi 3 e 6, se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.

5. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da società controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II, la detrazione può essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

6. Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel

caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti ed all'indietro del credito si applicano anche al redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole società controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II anche se residenti nello stesso Paese, salvo quanto previsto dall'art. 136, comma 6.

7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. Se è già decorso il termine per l'accertamento, la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.

8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

9. Per le imposte pagate all'estero dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.

10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente».

— L'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.) prevede:

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

2-*bis*.».

05G0108

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2005.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, con la quale, lo stato d'emergenza sopra citato è stato prorogato fino al 30 aprile 2005;

Vista la nota del 29 aprile 2005 con la quale il Commissario delegato per la laguna di Marano lagunare e Grado ha rappresentato l'esigenza di prorogare, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle attività finalizzate al proseguimento delle iniziative poste in essere e dirette

al superamento della situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Vista la nota in data 6 maggio 2005 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 30 aprile 2006, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, lo stato d'emergenza, in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05162

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2005.

Estensione dello stato di emergenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2005, al territorio del comune di Agrigento, interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Naro, in provincia di Agrigento, interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;

Considerato che i fenomeni di dissesto idrogeologico con conseguenti movimenti franosi di cui al summenzionato decreto di stato di emergenza hanno colpito anche il territorio del comune di Agrigento;

Considerato che la regione Siciliana ha rappresentato che gli eventi in rassegna sono in grave ed estesa evoluzione, e che i sopralluoghi effettuati nella zona hanno evidenziato un notevole quadro fessurativo;

Considerato, altresì, che i predetti fenomeni calamitosi hanno coinvolto edifici di culto quali la Cattedrale, il Seminario, la Curia Arcivescovile, la chiesa di Sant'Alfonso, la chiesa dell'Itria, nonché numerose abitazioni private ed infrastrutture, così come partecipato dalla stessa regione interessata;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta dell'assessore alla presidenza della regione Siciliana con delega alla protezione civile dell'11 maggio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2005 è estesa al territorio del comune di Agrigento interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05163

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Turea Teodora, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Turea Teodora, nata a Ghidigeni (Romania) il 17 gennaio 1960, cittadina rumena, diretta ad ottenere ai sensi dell'art 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer in profilul metalurgic», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «diploma de inginer in profilul metalurgic», conseguito presso l'«Universitatea din Galati» nel giugno 1984 e che il titolo così conseguito di «inginer in profilul metalurgic» conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione omonima;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) acustica; 2) illuminotecnica; 3) impianti elettrici; 4) deontologia e ordinamento professionale;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Terni in data 19 agosto 2004 con scadenza 19 maggio 2005, per lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Turea Teodora, nata a Ghidigeni (Romania) il 17 gennaio 1960, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) acustica; 2) illuminotecnica; 3) impianti elettrici; 4) deontologia e ordinamento professionale;

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A settore industriale.

05A05081

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 maggio 2005.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° maggio 2004/2011 e 1° novembre 2004/2011, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° maggio 2005 e scadenza 1° novembre 2005.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 39030/390 del 26 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 2004, attualmente in circolazione per l'importo di € 15.500.000.000,00;

n. 110184/392 del 25 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 2004, attualmente in circolazione per l'importo di 16.500.000.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° maggio 2005 e scadenza 1° novembre 2005;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° maggio 2005, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° novembre 2005, è accertato nella misura dell'1,20%:

per i CCT 1° maggio 2004/2011 (codice titolo IT0003658009), cedola n. 3;

per i CCT 1° novembre 2004/2011 (codice titolo IT0003746366), cedola n. 2.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi € 384.000.000,00 così ripartiti:

€ 186.000.000,00 per i CCT 1° maggio 2004/2011 (codice titolo IT0003658009);

€ 198.000.000,00 per i CCT 1° novembre 2004/2011 (codice titolo IT0003746366),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2005

Il direttore: CANNATA

05A05278

DECRETO 17 maggio 2005.

Differimento del termine di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della provincia di Catania, nell'anno 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministri del tesoro e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, con il quale è stato previsto

che, a seguito dei suddetti fenomeni eruttivi e sismici, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, con il quale sono stati sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, aventi scadenza nel periodo dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale od operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero;

Visto l'art. 10, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003, con il quale è stato differito al 31 marzo 2004 il suddetto termine di scadenza della sospensione;

Visto l'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004, con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2005 il termine di scadenza dalla sospensione;

Visto il comma 3 del predetto art. 4 dell'ordinanza n. 3354 del 2004, con il quale è stato previsto, tra l'altro, che gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione sono effettuati dal primo aprile 2005 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti indicati con il proprio decreto del 14 novembre 2002, è differito al 15 dicembre 2005.

2. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione, che decorre dal 29 ottobre 2002 fino alla suddetta data del 15 dicembre 2005, sono effettuati in unica soluzione entro il 16 dicembre 2005, ovvero, a decorrere da tale ultima data e senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione.

3. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A05210

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 marzo 2005.

Recepimento della direttiva 2004/16/CE della Commissione del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari confezionati in contenitori di metallo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2004/16/CE della Commissione del 12 febbraio 2004 che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola;

Visto il Regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il Regolamento CE n. 242/2004 della Commissione del 12 febbraio 2004 recante modifica del regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda la presenza di stagno inorganico nelle derrate alimentari;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 29 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Il controllo ufficiale dei tenori di stagno nei prodotti alimentari confezionati in contenitori di metallo deve essere effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi riportati negli allegati al presente decreto, parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 263

ALLEGATO 1

METODI DI PRELIEVO DEI CAMPIONI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI STAGNO NEI PRODOTTI ALIMENTARI IN CONTENITORI DI METALLO.

1. *Oggetto e campo di applicazione.*

I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari confezionati in contenitori di metallo devono essere prelevati secondo le modalità di seguito elencate. I campioni globali così ottenuti saranno ritenuti rappresentativi della partita. La

conformità con i livelli massimi fissati dal regolamento (CE) n. 242/2004 della Commissione viene stabilita in base al tenore riscontrato nei campioni di laboratorio.

2. *Definizioni.*

2.1. Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile, consegnato in un unica volta, per il quale è stata accertata, dall'addetto al controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche comuni, quali l'origine, la varietà, il tipo di imballaggio, il confezionatore, lo spedizioniere e il marchio.

2.2. Sottopartita: porzione di una partita designata per l'applicazione delle modalità di prelievo. Ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.

2.3. Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.

2.4. Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

2.5. Campione di laboratorio: campione destinato al laboratorio, ricavato dal campione globale, da suddividere in cinque aliquote da destinare alle analisi.

2.6. Aliquota: porzione ottenuta dal campione di laboratorio e corrispondente ad un quinto del campione di laboratorio.

3. *Disposizioni generali.*

3.1. Personale.

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale qualificato che deve operare secondo le modalità del presente allegato.

3.2. Prodotto da campionare.

Ciascuna partita da controllare è oggetto di campionamento separato.

3.3. Precauzioni da prendere.

Durante il campionamento e la preparazione dei campioni di laboratorio è necessario evitare qualsiasi condizione che possa modificare il tenore di stagno e compromettere l'analisi o la rappresentatività del campione globale.

3.4. Preparazione dei campioni elementari.

I campioni elementari devono essere prelevati, per quanto possibile, in vari punti distribuiti casualmente nella partita o sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale di cui al punto 3.8.

3.5. Preparazione del campione globale.

Il campione globale deve avere il peso di almeno un chilo, a meno che ciò non sia possibile, come nel caso di campionamento di prodotti alimentari in confezioni singole. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni della tabella 2.

3.6. Preparazione del campione di laboratorio.

Il campione di laboratorio deve essere suddiviso in aliquote uguali conformemente alle disposizioni di cui ai punti 3.7 e 3.8 del presente allegato.

3.7. Preparazione delle aliquote.

Le dimensioni di ciascuna aliquota devono essere tali da consentire almeno lo svolgimento di analisi in duplicato.

Ogni aliquota deve essere collocata in un recipiente pulito, di materiale inerte, che la protegga adeguatamente contro qualsiasi fattore di contaminazione, da perdita di analiti per assorbimento nella parete interna del recipiente e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto o dalla conservazione.

3.8. Sigillatura ed etichettatura delle aliquote.

Ogni aliquota viene sigillata sul luogo del prelievo e identificata secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980. Per ciascun prelievo di campione, si redige un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata, la data e il luogo di campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare che possa essere utile all'analista.

4. *Modalità di prelievo.*

Il metodo di campionamento deve garantire che il campione globale sia rappresentativo della partita che deve essere controllata.

4.1. Numero di campioni elementari.

Il numero minimo di campioni elementari da prelevare dalla partita è indicato nella tabella I.

TABELLA 1

Numero di confezioni (campioni elementari) da prelevare

Numero di confezioni della partita	Numero di confezioni
1 - 25	almeno 1 confezione
26 - 100	almeno 2 confezioni
>100	5 confezioni

Se il risultato della prova è inferiore ma vicino al livello massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 242/2004, può essere necessario effettuare ulteriori indagini, tenuto che i tenori si riferiscono al contenuto della singola confezione, ma le analisi sono state effettuate sul campione globale.

4.2. Campionamento a livello del commercio al dettaglio.

Il campionamento dei prodotti alimentari a livello del commercio al dettaglio va effettuato rispettando le disposizioni di cui sopra. Se ciò non fosse possibile, si può ricorrere ad altre procedure di campionamento altrettanto efficaci - purché sia garantita la rappresentatività della partita campionata.

5. *Conformità della partita.*

Il laboratorio deputato al controllo ufficiale deve effettuare almeno due analisi indipendenti e calcolare la media dei risultati.

La partita è conforme se la media dei risultati, corretti per il fattore di recupero, non supera il tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 242/2004 tenuto conto dell'incertezza di misura.

La partita non è conforme se la media corretta per il recupero supera il tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 242/2004 oltre ogni ragionevole dubbio tenuto conto dell'incertezza di misura.

ALLEGATO 2

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE E CRITERI RELATIVI AI METODI DI ANALISI IMPIEGATI NEL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI STAGNO NEI PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI IN CONTENITORI DI METALLO.

1. *Precauzioni.*

È innanzitutto necessario ottenere un campione di laboratorio (aliquota) rappresentativo ed omogeneo.

L'analista deve assicurarsi che i campioni non si contaminino durante la loro preparazione. Se possibile, è preferibile che le apparecchiature che entrano in contatto con il campione siano fatte di materiali inerti, per esempio di plastica come polipropilene, PTFE, ecc., e che siano pulite con acido per rendere minimi i rischi di contaminazione. Possono essere usate lame in acciaio inossidabile di alta qualità.

Esistono numerose procedure specifiche che possono essere utilizzate per la determinazione dello stagno nei prodotti alimentari di cui al regolamento n. 242/2004. Quelle descritte nella norma EN 13804, «Foodstuffs - Determination of Trace Elements - Performance Criteria and General Considerations», CEN, Rue de Stassart 36, 13 - 1050 Brussels, sono soddisfacenti, ma altre possono essere altrettanto valide.

2. *Trattamento del campione globale.*

Il campione globale viene macinato finemente e accuratamente e mescolato, utilizzando un metodo che garantisca una omogeneizzazione completa.

Solo campioni omogeneizzati molto finemente danno risultati riproducibili.

3. *Suddivisione del campione globale in aliquote.*

Si applicano le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327.

4. *Metodo delle analisi di laboratorio e requisiti di controllo del laboratorio.*

4.1. Definizioni.

Alcune delle definizioni più comunemente usate che il laboratorio dovrà utilizzare sono indicate qui di seguito:

r = Ripetibilità, valore al di sotto del quale è lecito presumere che la differenza assoluta fra risultati di singole prove ottenuti in condizioni di ripetibilità (cioè, stesso campione, stesso operatore, stesso apparecchio, stesso laboratorio, breve intervallo di tempo), rientri in una specifica probabilità (generalmente il 95%), e quindi $r = 2{,}8\ r \times S_r$

S_r = deviazione standard, calcolata dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.

RSD_r = deviazione standard relativa, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità [(Sr/X)× 100], in cui X è la media dei risultati ottenuti.

R = riproducibilità, valore al di sotto del quale è lecito presumere che la differenza assoluta fra i risultati delle singole prove, ottenute in condizioni di riproducibilità (cioè, su materiali identici ottenuti da operatori in diversi laboratori, mediante metodo di prova standardizzato) rientri in una specifica probabilità (generalmente il 95%); $R = 2{,}8 \times S_r$.

S_R = deviazione standard, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.

RDS_R = deviazione standard relativa, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(S_R/X) \times 100]$.

$HORRAT_r$ = il valore RSD_r determinato diviso per il valore RSD_r calcolato dall'equazione di Horwitz assumendo r = 0,66R.

$HORRAT_R$ = il valore di RSD_R determinato diviso per il valore RSD_R calcolato dall'equazione di Horwitz.

U = l'incertezza ampliata che, applicando un fattore di confidenza di 2, dà un livello di sicurezza del 95% circa.

4.2. Requisiti generali.

I metodi di analisi utilizzati per il controllo dei prodotti alimentari devono essere conformi alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

4.3. Requisiti specifici.

Se a livello comunitario non è prescritto alcun metodo specifico per la determinazione del tenore di stagno nei prodotti alimentari confezionati, i laboratori possono scegliere qualsiasi metodo a condizione che esso rispetti i parametri della tabella 1. L'ideale sarebbe che la convalida comprenda un materiale di riferimento certificato.

TABELLA 1

Parametri di riferimento (dei metodi di analisi per lo stagno)

Parametro	Valore/commento
Applicabilità	Prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 242/2004
Limite di rilevazione	Non più di 5 mg/kg
Limite di quantificazione	Non più di 10 mg/kg
Precisione	Valori di $Horrat_r$ o di $HORRAT_R$ inferiori a 1,5 nella prova di validazione
Recupero	80%-105% (studi collaborativi)
Specificità	Senza interferenze di matrice o spettro

4.3.1. *Criteri di prestazione.*

Per valutare l'idoneità del metodo d'analisi il laboratorio può calcolare l'incertezza massima standard con la seguente formula:

$$Uf = \sqrt{(LOD/2)^2 + (0,1C)^2}$$

Uf = incertezza massima standard

LOD = limite di rilevazione del metodo

C = concentrazione che presenta un interesse

Il metodo di analisi può essere utilizzato se l'incertezza stimata è inferiore o uguale all'incertezza massima standard.

4.4. Calcolo del fattore di recupero.

Il risultato analitico sul rapporto di prova può essere riportato, in forma corretta o meno per il fattore di recupero. Devono essere, comunque, indicati il modo in cui è stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero.

Le prove di recupero possono essere effettuate seguendo le «ISO/AOAC/IUPAC Harmonised Guidelines for the Use of Recovery Information in Analytical Measurement».

Il risultato dell'analisi va riportato come × +/– U, in cui × è il risultato analitico e U è l'incertezza di misura.

4.5. Norme di qualità del laboratorio.

I laboratori devono conformarsi alle disposizioni del decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 156 riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

4.6. Altre considerazioni per l'analisi test di competenza.

Partecipazione ad adeguati programmi di prova della competenza, conformi all'«International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories», sviluppato nell'ambito di IUPAC/ISO/AOAC.

Taluni programmi comprendono specificatamente la determinazione del tenore di stagno nei prodotti alimentari e si raccomanda di partecipare ad essi piuttosto che a programmi generali volti a determinare il tenore dei metalli nei prodotti alimentari.

Controlli di qualità interni.

I laboratori devono dimostrare di aver istituito procedimenti interni di controllo della qualità come, ad esempio, le «ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Guidelines for Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories».

Preparazione del campione.

Si porrà la massima cura nel far sì che tutto lo stagno del campione rientri nella soluzione per l'analisi, garantendo, in particolare, che il procedimento di dissoluzione del campione sia tale che nessuna specie idrolizzata Sn^{+4} sia precipitata (come l'ossido di stagno SnO_2, $Sn(OH)_4$, $SnO_2.H_20$).

Conservare i campioni preparati in 5 mol/l HCl. Poiché il $SnCl_4$ è assai volatile; le soluzioni così ottenute non devono essere portate ad ebollizione.

05A05280

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 maggio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «L'Olimpia Soc. Coop. Edilizia a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il verbale in data 28 giugno 1996 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «L'Olimpia Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Taranto, via Palmiro Togliatti n. 17, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di tre liquidatori nelle persone dei signori Avarello Giuseppe, Nastro Ferdinando e Boccuni Francesco;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1996 e che dagli accertamenti ispettivi è risultato un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione in quanto il signor Avarello Giuseppe è deceduto e i signori Nastro Ferdinando e Boccuni Francesco hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di liquidatore in modo irrevocabile;

Verificata la impossibilità che sia la stessa compagine sociale a provvedere, ai sensi dell'art. 2450 del codice civile, alla sostituzione dei liquidatori;

Considerato che a seguito dei medesimi accertamenti ispettivi sono state contestate ai liquidatori le suddette irregolarità e che non sono pervenute eventuali controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione dei suindicati liquidatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere di massima del Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Il dott. prof. Luca Vinciguerra, dottore commercialista e revisore contabile, nato a Taranto l'11 marzo 1960, ivi residente - Corso Italia, 63, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «L'Olimpia Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Taranto, costituita in data 19 gennaio 1973 per rogito notaio avv. Donato Pirro, in sostituzione dei signori Avarello Giuseppe, Nastro Ferdinando e Boccuni Francesco.

Taranto, 4 maggio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A05109

DECRETO 9 maggio 2005.

Scioglimento di nove società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «C.E.D.O.R. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notar Gaspare Monaco in data 14 dicembre 1972, repertorio n. 54058, codice fiscale n. 00637900655, B.U.S.C. n. 1225;

2) società cooperativa «San Donato 80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 25 giugno 1979, repertorio n. 16026, codice fiscale n. 00744870650, B.U.S.C. n. 2607;

3) società cooperativa «Nuovo Avvenire - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 29 ottobre 1987, repertorio n. 13647, codice fiscale n. 02402610659, B.U.S.C. n. 4585;

4) società cooperativa « Libertà 88 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 27 settembre 1988, repertorio n. 18269, codice fiscale n. 02506540653, B.U.S.C. n. 4771;

5) società cooperativa «Val Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccadaspide, costituita per rogito notar Biagio Salvati in data 5 aprile 1994, repertorio n. 31896, codice fiscale n. 02978880652, B.U.S.C. n. 5783;

6) società cooperativa «Tardelli Service PSC - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Centola, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 9 novembre 1998, repertorio n. 42219, codice fiscale n. 03444680650, B.U.S.C. n. 6239;

7) società cooperativa «Colline Picentine - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 22 febbraio 1999, repertorio n. 44244, codice fiscale n. 03527550655, B.U.S.C. n. 6308;

8) società cooperativa «Albatros Sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vallo della Lucania, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 13 novembre 1997, repertorio n. 23486, codice fiscale n. 03376530659, B.U.S.C. n. 6346;

9) società cooperativa « Pescherie Autuori PSC - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 13 giugno 2001, repertorio n. 121310, codice fiscale n. 03803130651, B.U.S.C. n. 7128.

Salerno, 9 maggio 2005

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A05108

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 marzo 2005.

Modifiche al decreto 18 luglio 1997 e successive modificazioni, recante disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Visto l'art. 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che conferisce al personale abilitato a svolgere le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità la possibilità di compiere attività di scorta e di regolazione del traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 235;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997 n. 3806, così come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1998 e dal decreto ministeriale 24 aprile 2003 che approva il disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità;

Considerato che il richiamato art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada stabilisce che, se nel provvedimento di autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità è prescritta la scorta a cura degli organi di polizia stradale questi, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, se ne ricorrono le condizioni, autorizzano l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto il percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a cura di uno dei soggetti indicati all'art. 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero impongono che la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo art. 12, comma 3-*bis*, fissandone il numero e le modalità di intervento;

Ritenuto che è necessario adeguare le disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, n. 3806, e successive modifiche, alle innovazioni introdotte dalle norme citate, allo scopo di consentire al personale che effettua le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità di svolgere le nuove funzioni conferite dall'art. 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta:

Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, n. 3806, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2

Al comma 1, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica, di capacità finanziaria e idoneità professionale:

g1) referenza di affidamento rilasciata da aziende o Istituti di credito per un importo pari a 77.468,53 euro, aumentato di 2582,28 euro per ciascun veicolo da adibire ai servizi di scorta;

g2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a 4 milioni di euro;

g3) possesso di almeno cinque veicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria ovvero di locazione senza conducente, di cui all'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

g4) disponibilità di almeno sei dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati all'effettuazione dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell'art. 5».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3

Al comma 2, le parole: «almeno tre autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre veicoli».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'autorizzazione è sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata per un periodo da uno a sei mesi quando, nell'esercizio del servizio di scorta, sia impiegato perso-

nale non abilitato, ovvero quando non siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente titolo o le disposizioni dell'art. 10 relative al numero dei veicoli e delle persone da impiegare durante l'effettuazione di una scorta tecnica. L'autorizzazione è inoltre sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata per un periodo da quindici giorni a due mesi quando, nell'esecuzione dei servizi di scorta tecnica, il personale abilitato dipendente dall'impresa autorizzata sia incorso per almeno quattro volte in un biennio nella violazione di cui all'art. 10, comma 25-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. La commissione d'esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di presidente, da un funzionario della carriera prefettizia, in servizio presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui viene svolto l'esame e da un funzionario del ruolo dei commissari, in servizio presso la specialità Polizia stradale della Polizia di Stato».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6

Nel comma 1, le parole: «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza almeno trimestrale».

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'esame consiste in una prova scritta mediante quiz, in un colloquio orale, su domande relative alle materie riportate nell'allegato *B* ed in una prova a contenuto prevalentemente pratico, consistente nella simulazione o nella verifica di un intervento di regolazione del traffico, effettuata anche con l'ausilio di supporti audiovisivi, multimediali o informatici. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta. Per i candidati che abbiano una comprovata esperienza maturata alla guida di veicoli eccezionali o di veicoli adibiti a trasporto in condizioni di eccezionalità per un periodo di almeno cinque anni l'esame consiste nel solo colloquio orale e nella prova a contenuto prevalentemente pratico. L'esperienza dovrà essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante delle imprese presso cui il richiedente ha prestato attività lavorativa, dalle quali risulti la qualifica ricoperta e la correttezza contributiva dell'impresa».

3. Nel comma 6 le parole: «all'esito favorevole di un colloquio orale» sono sostituite dalle seguenti: «all'esito favorevole di un colloquio orale e della prova a contenuto prevalentemente pratico».

Art. 6.

Modifiche all'art. 7

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche

1. Per lo svolgimento dell'attività di scorta tecnica possono essere utilizzati autoveicoli in possesso o nella disponibilità dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Possono essere altresì utilizzati motocicli che sono immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 250 cc.

3. Gli autoveicoli ed i motocicli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate nell'art. 8.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 8

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

Attrezzature e dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione degli autoveicoli e dei motocicli utilizzati per le scorte tecniche.

1. Gli autoveicoli di cui all'art. 7, comma 1 devono essere dotati delle seguenti attrezzature:

a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre sul tetto dell'autoveicolo ad un'altezza minima di m 2, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche;

b) un pannello rettangolare bifacciale ad angoli arrotondati (fig. 1 dell'allegato *D*) recante su ciascuna faccia la scritta «trasporto eccezionale» di colore nero su fondo giallo realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,20×0,25, da apporre sul tetto ad un'altezza minima di m 2, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile sia anteriormente che posteriormente e tale da non limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera *a)* e da non ostacolare la visibilità dal posto di guida;

c) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul lato sinistro di ogni autoveicolo di dimensioni minime cm 50×50;

d) un apparecchio radio-ricetrasmittente per ogni autoveicolo, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonché con il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità.

2. Per i veicoli collocati a protezione posteriore del convoglio eccezionale, in sostituzione del pannello di cui alla lettera *b)* del comma 1, deve essere installato nella parte posteriore dell'autoveicolo un cartello composito (fig. 2 dell'allegato *D*) costituito da un pannello con la scritta «trasporto eccezionale», di colore nero su fondo giallo, e dal segnale «passaggio obbligatorio per veicoli operativi», realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni pari a m 0,90×1,30, corredato con due luci gialle lampeggianti, facilmente rimovibile o ripiegabile quando il veicolo non circola in servizio di scorta.

3. Gli autoveicoli di cui all'art. 7, comma 1, impiegati per servizi di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio, devono essere altresì equipaggiati con le seguenti attrezzature:

a) un telefono cellulare o radiomobile;

b) un sistema di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali ed elementi:

b1) un segnale «ALTRI PERICOLI» di cui alla fig. II 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con colore di fondo giallo e lato di cm 90 con abbinato un pannello integrativo modello II 6/b «INCIDENTE»;

b2) due segnali «DIREZIONE OBBLIGATORIA» o «PASSAGGIO OBBLIGATORIO» di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con simbolo della freccia orientabile secondo le esigenze, nel formato con diametro di cm 90;

b3) due «BARRIERE NORMALI» di cui alla fig. II 392 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con il bordo superiore ad un'altezza sul piano stradale non inferiore a cm 120;

b4) due lampade a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla intermittente;

b5) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione come prevista all'art. 42, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b6) due palette per regolare il transito alternato da movieri di cui alla fig. II 403 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b7) quindici coni in gomma o plastica di colore rosso con anelli di colore bianco realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2, di altezza minima cm 50 come da fig. II 396 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b8) un dispositivo per la misura dell'altezza ed uno per la misura della lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni del veicolo, del suo carico e di eventuali manufatti stradali.

4. I veicoli di cui all'art. 7, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:

a) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul veicolo, con sporgenza entro i limiti previsti dall'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di dimensioni minime cm 50×50;

b) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta nonché con il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità;

c) un telefono cellulare o radiomobile, dotati di dispositivi di comando che consentano il libero utilizzo delle mani;

d) un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conforme a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre nella parte posteriore del veicolo, dietro al conducente, ad un'altezza minima di m 1 ed in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche;

e) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformi al regolamento ECE-ONU n. 65 e successive modifiche, da apporre nella parte anteriore, in posizione più esterna rispetto ai dispostivi di illuminazione di cui il veicolo è dotato, ad un'altezza dal suolo compresa tra m 0,70 e 1,20.

5. Ciascun dispositivo deve essere montato sugli autoveicoli e sui motocicli di scorta in modo solido e sicuro con idonee strutture di sostegno.

6. Negli autoveicoli e nei motocicli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui ai commi 1, 2 e 4 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi comunque non visibili.

7. Nei casi previsti dall'art. 10-*bis*, oltre ai dispositivi di comunicazione di cui ai commi precedenti, in almeno un veicolo impiegato nel servizio di scorta, deve essere disponibile un apparecchio radio-ricetrasmittente di tipo portatile da consegnare al personale degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che effettuano la scorta insieme al personale della scorta tecnica e che consenta il collegamento radio con questi ultimi.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 9

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica

1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve avere in dotazione le seguenti attrezzature:

a) una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente;

b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

c) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato E;

d) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8.

2. Il personale abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica con i veicoli di cui all'art. 7, comma 2, durante l'effettuazione del servizio stesso, oltre ai dispositivi indicati nel comma 1, deve essere equipaggiato con un casco di protezione per il capo, di tipo omologato, sul quale deve essere apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con caratteri maiuscoli neri su fondo bianco. La scritta deve essere collocata nella parte anteriore e deve essere sempre ben visibile.

3. Il personale non impegnato in servizi di scorta tecnica deve rimuovere, oscurare ovvero rendere non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui ai commi 1 e 2. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera *c)*, deve essere utilizzata esclusivamente dal personale abilitato ai sensi dell'art. 5 durante lo svolgimento di un servizio di scorta tecnica e lungo il percorso autorizzato.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 10

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

Numero di veicoli e di persone da impiegare per i servizi di scorta

1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella della Polizia stradale prevedano la possibilità di formare un convoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da almeno:

a) un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5:

a1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non superiore a m 3,60 e lunghezza non superiore a m 30, ovvero lunghezza non superiore a m 32 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che circolano sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali;

a2) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non superiore a m 3 e lunghezza non superiore a m 29, oppure lunghezza non superiore a m 32, purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero larghezza non superiore a m 3,20, purché la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che circolano su strade, diverse da quelle di cui al punto *a1)*, a senso unico di marcia, ovvero a doppio senso con almeno due corsie disponibili per senso di marcia;

a3) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non superiore a m 2,55 e lunghezza non superiore a m 29, ovvero larghezza non superiore a m 2,70 e lunghezza non superiore a m 21, ovvero larghezza non superiore a m 3,20, purché la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando circolano sulle strade a doppio senso di circolazione con un corsia per senso di marcia;

b) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera *a)* che circolano:

b1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 4,50 o di lunghezza fino a m 38;

b2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto *b1)* per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 4 o di lunghezza fino a m 30 ovvero di lunghezza non superiore a m 35 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, ciascuno dei quali aventi a bordo, oltre al conducente, una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alle lettere *a)* e *b)*.

2. Nei casi indicati alla lettera *b)* del comma 1, quando il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità circola su strade diverse da autostrade e strade extraurbane principali, in alternativa, uno dei due autoveicoli attrezzati può essere sostituito con un motociclo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. Sulle medesime strade, nei casi indicati dalla lettera *c)* del comma 1, in alternativa, uno dei due autoveicoli attrezzati può essere sostituito con due motocicli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, alla guida di ciascuno dei quali deve trovarsi una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. Se a bordo di un motociclo vi sono due persone, la persona abilitata deve essere sempre passeggero ed il conducente può anche non essere abilitato ai sensi dell'art. 5. In tale caso, tuttavia, le dotazioni individuali di cui all'art. 9, comma 1, lettera *d)*, e comma 2 dello stesso articolo, durante la scorta, devono essere utilizzate anche dal conducente non abilitato.

3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la Polizia stradale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, può imporre che, in determinate condizioni di traffico o per taluni veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità aventi caratteristiche o dimensioni particolari, la scorta sia effettuata da più veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti.»

Art. 10.

Disposizioni riguardanti la scorta mista

Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis*

Servizi di scorta mista

1. Quando, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è imposto che la scorta sia effettuata da uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la scorta stessa e sempre integrata da personale e mezzi di scorta tecnica; il numero dei veicoli e degli abilitati della scorta tecnica è fissato con provvedimento del responsabile dell'ufficio da cui gli organi di polizia stradale dipendono. Salvo che siano necessari particolari interventi di regolazione del traffico, che sia necessaria la chiusura totale della strada per tratti aventi lunghezza superiore a km 2, ovvero che sia prevista la formazione di un convoglio di più di 2 veicoli o trasporti eccezionali, il numero dei veicoli e degli abilitati nonché del restante personale della scorta tecnica che integra quella svolta dagli organi di polizia stradale, non può essere superiore a quello indicato all'art. 10, comma 1, lettera *c)*, ovvero comma 2, secondo periodo.

2. Nel corso dello svolgimento dei servizi di scorta di cui al comma 1, la posizione dei veicoli di scorta tecnica che integrano quella svolta dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è determinata dal caposcorta le cui funzioni, ai sensi dell'art. 13, sono assunte dal soggetto nominato dal responsabile dell'ufficio da cui gli organi di polizia stradale dipendono.

Art. 11.

Modifiche all'art. 11

1. Al comma 2, la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

«*a)* per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con unica carreggiata, a doppio senso di circolazione, nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 500, mentre nel caso in cui siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo veicolo di scorta precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a km 1, mentre il secondo lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 80.».

2. Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Quando ai sensi del comma 2, art. 10, è consentito l'impiego di motocicli di scorta tecnica in sostituzione di un autoveicolo, ferme restando le distanze di cui al comma 2, i motocicli possono essere utilizzati solo per sostituire l'autoveicolo che precede il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità, ovvero il primo autoveicolo di scorta posto dietro al veicolo eccezionale o al trasporto in condizioni di eccezionalità.

2-*ter*. Le disposizioni del comma 2 non si applicano quando, in ragione delle caratteristiche plano-altimetriche, del traffico o di altri ostacoli, anche momentanei, presenti sulla carreggiata, occorra istituire sulla strada o su un tratto di essa, un senso unico alternato regolato dal personale abilitato ai sensi dell'art. 5, ovvero quando siano necessari interventi di segnalazione o di regolazione del traffico su strade che si immettono su quella in cui circola il veicolo o trasporto eccezionale. In questi casi, la posizione dei veicoli attrezzati e delle persone abilitate deve essere determinata dal caposcorta.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 12

1. Al comma 1, le parole: «l'uso ai sensi dell'art. 152» sono sostituite dalle seguenti: «l'uso ai sensi degli articoli 152 e 153».

Art. 13.

Modifiche all'art. 13

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il servizio di scorta in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è svolto sotto la responsabilità del caposcorta indicato dall'impresa autorizzata ad effettuare l'attività di scorta.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 14

1. Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il caposcorta deve essere costantemente in grado di comunicare con il conducente del veicolo scortato e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli e deve intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione del traffico nel tratto di strada interessato dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità».

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il caposcorta non inizierà il servizio di scorta se non dopo aver verificato che:

a) le dotazioni e gli equipaggiamenti dei veicoli di scorta di cui agli articoli 8 e 9 siano presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e perfettamente funzionanti e che tutto il personale impegnato nella scorta tecnica abbia con sé la patente di guida in corso di validità e l'abilitazione ai servizi di scorta tecnica, ove prescritta;

b) le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità da scortare siano non superiori a quelle autorizzate. La verifica delle masse è effettuata unicamente su base documentale;

c) i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva siano efficienti, i pneumatici abbiano battistrada di spessore non inferiore a quello minimo consentito ed i pannelli e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, siano efficienti ed installati correttamente;

d) le autorizzazioni alla circolazione siano valide e le relative prescrizioni siano rispettate; in particolare, se richiesto dal titolo autorizzativo, sia stata data comunicazione della data d'inizio del viaggio o del trasporto all'ufficio competente dell'ente proprietario o concessionario della strada;

e) il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità sia provvisto di valida patente;

f) il veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità sia in regola con la prescritta revisione periodica e a bordo dello stesso si trovino tutti i documenti richiesti dall'art. 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 15

Dopo il comma 1,è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Durante un servizio di scorta in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, il caposcorta è altresì responsabile di tutte le attività di regolazione del traffico che sono realizzate dal personale abilitato ai sensi dell'art. 5. In questi casi il caposcorta deve coordinare gli interventi di regolazione del traffico in modo che sia costantemente garantita la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico».

Art. 16.

Modifiche all'art. 16

1. Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Se non è possibile adempiere agli obblighi indicati dal comma 1 e si determini la formazione di code, il caposcorta deve tempestivamente segnalare la situazione al più vicino ufficio o comando di un organo di polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche. Se l'incolonnamento si determina su un'autostrada, la segnalazione deve essere indirizzata al competente Centro operativo autostradale della specialità Polizia stradale della Polizia di Stato o al più vicino comando della stessa.

1-*ter*. Nelle curve ovvero nei tratti di strada in cui, per la larghezza del veicolo eccezionale o del suo carico o per la presenza di ostacoli sulla carreggiata ovvero per altra causa, rimanga uno spazio libero rispetto al margine sinistro della carreggiata inferiore a m 3, il personale abilitato del veicolo posto a protezione posteriore del convoglio deve impedire il sorpasso ai veicoli che lo seguono.

1-*quater*. Qualora sia necessario attraversare i piazzali delle stazioni di esazione delle autostrade, ovvero quando sia necessario impegnare contromano svincoli e rampe di accesso o di uscita sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, la scorta tecnica deve attuare tutti gli interventi previsti dall'art. 16-*bis* per rendere sicure le manovre; il caposcorta, prima di iniziare le manovre, deve dare comunicazione all'ufficio interessato dell'ente proprietario o concessionario della strada nei tempi e secondo le modalità fissate dal titolo autorizzativo».

2. Al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «In questi casi, dopo aver collocato la segnaletica prescritta, il caposcorta deve tempestivamente comunicare la situazione al più vicino ufficio o comando di un organo di polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.».

Art. 17.

Disposizioni riguardanti la disciplina degli interventi di pilotaggio

Dopo l'art. 16 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-*bis*

Interventi di segnalazione, pilotaggio o regolazione del traffico

1. Gli interventi necessari a pilotare o a regolare il traffico nel tratto di strada interessato dal passaggio del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di

eccezionalità ovvero lungo le strade che vi si immettono, possono essere realizzati solo dal personale di scorta tecnica dotato di abilitazione in corso di validità rilasciata ai sensi dell'art. 5. L'attività di segnalazione della presenza sulla strada o dell'imminente sopraggiungere del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità può essere realizzata anche dal personale di scorta non munito di abilitazione, secondo le direttive impartite dal caposcorta e sotto il diretto controllo di una persona abilitata.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati unicamente con i dispositivi indicati dagli articoli 8 e 9.

3. Durante l'effettuazione della scorta tecnica, gli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione di cui al comma 1 devono essere effettuati nel rispetto, in ogni condizione ambientale, di traffico o topografica, dei seguenti criteri operativi:

a) inizio delle manovre o dei segnali necessari con adeguato anticipo rispetto al momento del transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità in modo che, in funzione della velocità e della visibilità presente sul tratto, i veicoli che sopraggiungono o che si immettono sulla strada interessata dal transito, abbiano la possibilità di adeguarsi alle indicazioni impartite dal personale di scorta in tempo utile ed in condizioni di sicurezza;

b) durata temporale limitata al tempo strettamente necessario al transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, tenendo conto delle esigenze di fluidità del traffico e di sicurezza della circolazione;

c) massima visibilità di tutti coloro che effettuano le segnalazioni manuali sulla carreggiata, rispetto ai veicoli che sopraggiungono o si immettono sul tratto di strada interessato;

d) chiarezza, precisione e non equivocità dei segnali manuali o luminosi.

4. Durante l'effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato deve sempre indossare il giubbetto rifrangente di cui all'art. 9, comma 1, lettera *d)*. Quando scende dal veicolo e circola sulla strada, lo stesso obbligo vale per il personale non abilitato che si trova sui veicoli in servizio di scorta tecnica e che venga occasionalmente utilizzato per attività di segnalazione ovvero di supporto logistico alle attività di regolazione svolte dagli abilitati.

5. Qualora sia necessario fornire agli utenti che percorrono la strada interessata dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica deve provvedere a segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare ed accostarsi al margine della strada, utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera *b)*, ovvero con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera *c)*. In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, in luogo o in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni luminose a luce rossa con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)*. Le medesime segnalazioni possono essere occasionalmente fornite attraverso la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera *b)*, dal personale di scorta non abilitato quando quello abilitato è impegnato in altri interventi di pilotaggio o di regolazione del traffico.

6. In occasione del transito di un veicolo eccezionale o di un trasporto in condizioni di eccezionalità e quando è indispensabile per la marcia o per l'effettuazione di manovre della circolazione del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica deve provvedere ad invitare gli utenti che percorrono la strada interessata ovvero che vi si immettono da strada laterale o da luogo non soggetto a pubblico passaggio, a rallentare e a sospendere temporaneamente la marcia, attraverso segnalazioni manuali effettuate con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera *c)*. Le segnalazioni devono essere realizzate in modo non equivoco e devono essere rivolte sia alle correnti di traffico che si trovano sulla strada interessata dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, sia a quelle che vi si immettono da strada laterale o da luogo non soggetto a pubblico passaggio. In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, in aggiunta alle segnalazioni con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera *c)*, devono essere effettuate segnalazioni luminose a luce rossa con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)*.

7. Quando il movimento del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità è subordinato all'assenza di altri veicoli sulla strada, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica, prima di dare il via libera al movimento dello stesso, deve accertarsi che tutti gli utenti della strada abbiano compreso i suoi segnali manuali o luminosi ed abbiano arrestato la marcia in condizioni di sicurezza.

8. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *c)*, deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in movimento l'imminente approssimarsi del veicolo o del trasporto eccezionale. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato. Nei casi indicati dall'art. 16, comma 2, quando sia istituito un senso unico alternato disciplinato da movieri, devono essere utilizzati i dispositivi di cui all'art. 8, comma 3, lettera *b6)*. In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, le segnalazioni con i dispositivi di cui all'art. 8, comma 3, lettera *b6)*, devono essere

integrate da segnalazioni luminose a luce gialla lampeggiante con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)*.».

Art. 18.

Modifiche all'art. 17

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.

Disposizioni transitorie

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti riguardanti il possesso dell'abilitazione per effettuare i servizi di scorta tecnica, si applicano ai soggetti indicati all'art. 16, comma 6-*bis*, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, a decorrere dal 30 settembre 2005.».

Art. 18.

Modifiche all'allegato B

Nell'allegato *B*, nell'elenco delle materie delle prove d'esame dopo la lettera *m)* sono aggiunte le seguenti:

«*n)* responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa allo svolgimento delle funzioni di scorta tecnica ai sensi dell'art. 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

o) modalità di svolgimento dei servizi di scorta tecnica;

p) modalità di effettuazione degli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione del traffico.».

Art. 19.

Modifiche all'allegato C

Nell'allegato *C*, nel testo del modello dell'attestato di abilitazione, le parole «Tale abilitazione ha validità per tre anni e può essere rinnovata» sono sostituite dalle seguenti: «Tale abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovata».

Art. 20.

Allegato E

Dopo l'allegato *D* è aggiunto l'allegato *E*, relativo alla figura della paletta di segnalazione indicata nell'art. 9, comma 1, lettera *c)*:

ALLEGATO *E*

PALETTA DI SEGNALAZIONE
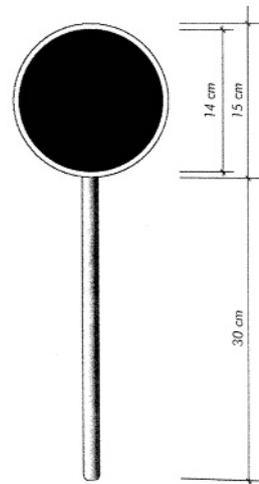
Caratteristiche:

— disco metallico o di materiale sintetico di diametro 15 cm, con pellicola rifrangente di colore rosso su entrambe le facce e bordino bianco;

— manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco.

Art. 21.

Adeguamento delle imprese autorizzate

Le imprese già autorizzate ad esercitare l'attività di scorta tecnica alla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono provvedere agli adeguamenti richiesti dalle modifiche del disciplinare tecnico di cui agli articoli precedenti, relativi alle caratteristiche dei veicoli, alle dotazioni ed agli equipaggiamenti nonché ai requisiti soggettivi delle imprese stesse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.

Disposizioni finali

Le modifiche del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità previste dal presente decreto verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2005

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 164

05A05113

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2005.

Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d'uso del contrassegno.

1.1 Il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, deve avere le caratteristiche ed essere utilizzato secondo le indicazioni contenute nell'allegato A al presente provvedimento;

2. Approvazione delle caratteristiche tecniche del sistema informatico.

2.1. Le caratteristiche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate sono indicate nell'allegato B al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Motivazioni

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, art. 3, comma 1, numero 3-*bis*, introdotto dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, l'imposta di bollo può essere assolta mediante pagamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, un apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.

Ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche la tassa di concessione governativa, ove ne sia previsto il pagamento mediante marche da bollo, deve essere assolta con le stesse modalità dell'art. 3 sopra citato.

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal citato decreto-legge n. 168 del 2004, prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.

Con il presente provvedimento, pertanto, si dà attuazione alle sopra citate disposizioni normative, mediante approvazione delle caratteristiche e delle modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, al fine di garantirne la riconoscibilità da parte dei contribuenti e degli uffici preposti al controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilità informatica, nonché dei requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate, al fine di garantire la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti e il controllo sull'operato dei rivenditori.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

b) disposizioni in materia di tributi da assolversi con contrassegni rilasciati con modalità telematiche, sostitutivi delle marche da bollo;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, art. 3, 4 e 39, così come modificati dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Roma, 5 maggio 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'USO DEL CONTRASSEGNO RILASCIATO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, NUMERO 3-*BIS* DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 642.

Il contrassegno deve essere stampato su un supporto autoadesivo (etichetta) prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Le etichette contegono l'intestazione del Ministero dell'economia e delle finanze e il logo dell'Agenzia delle entrate e un codice a barre che ne garantisce la tracciabilità.

Le etichette hanno, in particolare, le seguenti caratteristiche:

Dimensioni: 55 X 40 mm.

Colori: Blu, per parte del logo dell'Agenzia delle entrate e intestazione del Ministero dell'economia e delle finanze; arancio, per parte del logo dell'Agenzia delle entrate, cornice riprodotta in microstampa positiva/negativa, con le diciture «Ministero dell'economia e finanze agenzia entrate» e fascia laterale sinistra in prossimità della banda olografica; Verde, per fondino numismatico in chiaro/scuro; Fluorescente, per fascia sulla destra dell'etichetta con stemma della Repubblica Italiana; bifluorescente, per logo dell'Agenzia delle entrate al centro dell'etichetta; nero, per codice a barre.

striscia olografica: apposta al lato sinistro dell'etichetta e di 5 mm. di larghezza, riproduce con effetto ottico variabile una serie di stemmi della Repubblica italiana addizionati in direzione verticale, con elementi di microscrittura.

All'atto dell'emissione del contrassegno il rivenditore stampa sulle etichette, nel rispetto degli standard tecnici definiti, i seguenti dati:

1. denominazione e valore facciale del contrassegno;
2. dati identificativi del rivenditore;
3. codice di sicurezza
4. data e ora dell'emissione.

Le modalità d'uso del contrassegno sono le stesse delle marche da bollo che sostituisce.

Il supporto autoadesivo contiene dei punti di strappo che impediscono che il contrassegno possa essere staccato dall'atto su cui deve essere apposto senza lacerarsi.

ALLEGATO B

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA INFORMATICO IDONEO A CONSENTIRE IL COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA GLI INTERMEDIARI E L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il sistema informatico deve consentire la stampa dei contrassegni mediante apposite emettitrici dislocate presso i rivenditori autorizzati, nonché la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle autorizzazioni preventive alla rivendita e alle riscossioni effettuate, mediante un flusso telematico.

Il sistema complessivo deve essere quindi costituito dalle emettitrici periferiche in grado di erogare in modalità autonoma ed esclusiva i contrassegni, e da un Centro servizi del Gestore del sistema informatico prescelto dalle associazioni di categoria degli intermediari, per le necessarie operazioni di raccolta dati, autorizzazione credito e operazioni di servizio, a cui le emettitrici si collegano periodicamente.

Gestione accesso alla emettitrice

Allo scopo di identificare il punto vendita e l'operatore in modo univoco ed impedire l'uso a personale non autorizzato, l'accesso alla emettitrice deve essere consentito esclusivamente mediante l'inserimento di una carta a microchip (ID Card) nell'apposito lettore da parte dell'operatore e dalla digitazione del PIN corrispondente alla carta utilizzata.

L'accesso alle funzionalità della emettitrice deve essere consentito, per la normale operatività, solo con carte a microchip associate preventivamente alla emettitrice. L'emettitrice deve ripudiare carte non ad essa associate.

Gestione del credito

L'emettitrice deve gestire differenti crediti (nel proseguo denominati «borsellini») ciascuno associato alle diverse tipologie di contrassegno individuate dall'Agenzia delle entrate.

L'emittitrice deve prevedere un'apposita transazione di «ricarica», mediante collegamento con il Centro servizi.

La transazione con la quale viene ricaricato il «borsellino» costituisce una autorizzazione preventiva all'emissione di contrassegni per un valore corrispondente. Il sistema informatico deve rendicontare giornalmente all'Agenzia delle entrate tutte le transazioni di ricarica avvenute, mediante un flusso telematico la cui struttura deve essere concordata preventivamente con l'Agenzia stessa.

Le transazioni di ricarica sono autorizzate nei limiti di un plafond mensile stabilito dall'Agenzia delle entrate e comunicato al Gestore del sistema informatico per il tramite di un flusso telematico.

Un «contrassegno» deve poter essere emesso solo se l'importo facciale dello stesso, al netto dell'aggio, trova capienza nel borsellino corrispondente alla sua tipologia. In caso, contrario l'emissione del contrassegno deve essere inibita.

Ad ogni emissione di «contrassegno» il credito del «borsellino» corrispondente deve essere scalato del valore facciale del contrassegno emesso, al netto dell'aggio.

Gestione listini

L'emettitrice deve essere predisposta per l'erogazione di contrassegni di valore facciale predefinito, in base ad un listino stabilito dall'Agenzia delle entrate e configurato dal Centro servizi; deve essere prevista anche la stampa di contrassegni di importo libero.

Gestione dei rulli di etichette

L'emettitrice deve essere predisposta per la stampa su etichette autoadesive disposte su modulo continuo. Il tipo di stampa deve essere termico. Ogni rullo, prima del suo impiego, deve essere autorizzato e registrato dal Centro servizi mediante apposita transazione on-line.

Il Centro servizi autorizza ed associa un rullo, individuato in modo univoco, alla emettitrice del punto vendita solo se non sia stato preventivamente segnalato come non utilizzabile e non sia stato già registrato e autorizzato da un differente punto vendita. Solo i rulli autorizzati e registrati possono essere utilizzati per l'emissione dei bolli. Un rullo autorizzato e registrato per un punto vendita non può essere utilizzato né autorizzato su emettitrici di differenti punti vendita.

Gestione dettagli di emissione

Ciascuna emissione e l'eventuale annullamento devono essere registrati su memoria flash protetta e duplicata in modo da poter essere inviata al Centro servizi per il loro trattamento in termini di censimento e statistiche, secondo modalità e tempi modulabili e programmabili in funzione anche del profilo del punto vendita.

I dati minimi registrati per ogni vendita sono:

causale (emissione, annullo)
codice punto vendita
codice operatore
importo (valore facciale)
identificativo del contrassegno
sigillo elettronico
tipo di contrassegno
data e ora operazione
identificativo emettitrice.

La dimensione della memoria che contiene i dettagli di vendita deve essere tale da contenere un numero di operazioni pari almeno alla metà delle etichette presenti in un rotolo e comunque non inferiore al numero di contrassegni emessi in una giornata.

I dati relativi alle operazioni di rivendita sono rendicontati dal Gestore del sistema informatico all'Agenzia delle entrate, con cadenza almeno settimanale. La rendicontazione avviene mediante un flusso telematico.

Annullamento dei contrassegni emessi

L'annullamento deve essere permesso esclusivamente per valori emessi durante la giornata e appartenenti al rullo montato sulla emettitrice.

L'emettitrice deve verificare che il contrassegno sia stato emesso regolarmente nella stessa giornata, che non sia stato in precedenza già annullato e che appartenga al rullo attualmente in macchina. In caso di verifica positiva esegue l'operazione di annullamento registrando i dati nella memoria.

L'operazione di annullamento comporta il reintegro del credito, già scalato al momento dell'emissione del contrassegno annullato.

Il rivenditore è obbligato a conservare i contrassegni annullati per almeno cinque anni.

Specifiche di sicurezza

Il sistema di sicurezza deve basarsi su algoritmi di cifratura a chiave asimmetrica di tipo RSA. Ogni emettitrice deve disporre di una coppia di numeri di matricola, uno pubblico ed uno privato, e di una coppia di chiavi, certificate dall'emittente delle chiavi mediante firma elettronica e memorizzate in un modulo SAM. Il mutuo riconoscimento Emettitrice-Centro Servizi deve essere realizzato mediante procedura di autenticazione di tipo «Challenge Response». L'autenticità, l'integrità e la non ripudiabilità devono essere garantite attraverso i meccanismi di firma, e la riservatezza è garantita dai meccanismi di cifratura.

Il controllo dell'attività della emettitrice e degli operatori deve essere assicurato mediante la memorizzazione degli eventi rilevanti

(richiesta credito, emissione bollo, annullamento) nella memoria protetta e il relativo invio al Centro Servizi. L'identificazione dell'operatore e del punto vendita deve essere garantita da ID Card di tipo ISO 7816 . L'inserimento della ID Card nella emettitrice deve essere necessario per l'accesso alle funzionalità di quest'ultima.

In caso di black-out i dati salvati nella memoria protetta devono essere alimentati da una batteria tampone, che ne garantisce l'integrità e la conservazione per almeno un anno. I dati salienti (totalizzatori, log, ecc) devono essere in ogni caso copiati su modulo SAM e devono essere reperibili anche in caso di guasto irreparabile della memoria protetta.

I contrassegni devono essere emessi su etichette numerate appartenenti a rulli associati univocamente al punto vendita.

L'emettitrice deve controllare che sia rispettata la corretta sequenza numerica delle etichette all'interno di ciascun rullo e ne deve registrare le discontinuità.

Su ogni contrassegno emesso, i dati essenziali che lo contraddistinguono (Valore facciale, tipo, data e ora di emissione, codice punto vendita ecc) devono essere elementi costitutivi del sigillo di garanzia (MAC) che, insieme alle modalità di invio successivo dei dati di dettaglio al Centro servizi, garantisce la verificabilità, l'integrità, la non ripudiabilità e l'autenticità dei dati riportati sul contrassegno stesso.

L'insieme di tutti i contrassegni emessi ed eventualmente annullati dalla emettitrice e non ancora inviati al Centro servizi deve essere memorizzato nella memoria protetta. Una copia deve essere sempre mantenuta nel modulo SAM. Insieme alle informazioni già citate deve essere inoltre conservata la chiave DES per la generazione (e quindi la verifica) del MAC del sigillo impresso su ogni contrassegno.

L'emettitrice deve avere un dispositivo elettronico per la gestione della data e dell'ora con precisione di almeno un minuto per anno. Il dispositivo deve essere capace di gestire l'ora legale e gli anni bisestili.

Il corretto funzionamento dell'orologio-calendario deve essere garantito da batteria tampone e da un sistema di allarme che segnala il malfunzionamento del sistema orologio-calendario e che determina il blocco dell'operatività della emettitrice.

Flussi di rendicontazione

Il Centro servizi deve generare ed inviare all'Agenzia delle entrate i seguenti flussi telematici, i cui dettagli dovranno essere preventivamente concordati con l'Agenzia stessa:

Rendicontazione delle autorizzazioni preventive.

Le autorizzazioni preventive all'emissione di contrassegni (ricariche dei borsellini) devono essere rendicontate con un flusso, di norma giornaliero, contenente almeno le seguenti informazioni:

1. identificazione univoca del rivenditore, contenente in ogni caso il codice fiscale del soggetto autorizzato;

2. dati delle ricariche effettuate al lordo dell'aggio da trattenere;

3. dati delle ricariche effettuate al netto dell'aggio da trattenere.

In ogni caso le rendicontazioni delle ricariche devono consentire all'Agenzia delle Entrate la disponibilità, entro ogni mercoledì, dei dati relativi alle ricariche effettuate nella settimana contabile precedente. Qualora tale termine fosse festivo esso sarà prorogato al primo giorno non festivo successivo.

Si intende per settimana contabile il periodo che va da ogni martedì al mercoledì successivo.

Rendicontazione dei contrassegni emessi

Le rendicontazioni dei contrassegni emessi devono avvenire tramite un flusso telematico, inviato con cadenza almeno settimanale. Il flusso deve contenere almeno i seguenti dati:

1. identificazione univoca del rivenditore, contenente in ogni caso il codice fiscale del soggetto autorizzato;

2. estremi di tutti i contrassegni emessi, con indicazione dei dati identificativi degli stessi;

3. estremi di tutti i contrassegni annullati, con indicazione dei dati identificativi degli stessi.

05A05279

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 20 aprile 2005.

Approvazione di cinque schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 70/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 aprile 2005,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);

il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/2001;

la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/2001;

il documento per la consultazione 4 aprile 2002;

la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/2002;

la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/2003 (di seguito: deliberazione n. 103/2003);

la deliberazione 14 luglio 2004, n. 111/2004;

il documento di consultazione 27 ottobre 2004;

la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/2004;

la direttiva 2002/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 marzo 2002.

Considerato che:

l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale gas stabiliscono che ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto ministeriale elettrico e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 6, degli stessi decreti;

l'art. 3, comma 1, dell'Allegato *A*, alla deliberazione n. 103/2003 dispone che ai fini della valutazione dei risparmi conseguibili attraverso gli interventi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 si distinguono: *a)*

metodi di valutazione standardizzata; *b)* metodi di valutazione analitica; *c)* metodi di valutazione a consuntivo;

l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 5, commi 1 e 2 dell'Allegato *A*, alla deliberazione n. 103/2003 dispongono rispettivamente che i parametri per la valutazione standardizzata e per la valutazione analitica vengono definiti dall'Autorità, per ogni tipologia di intervento, mediante schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, pubblicate a seguito di consultazione dei soggetti interessati;

le osservazioni e i commenti ricevuti sulle schede tecniche di quantificazione pubblicate con il documento di consultazione 27 ottobre 2004 hanno suggerito modifiche e revisioni ad alcune di queste schede.

Considerato inoltre che le schede tecniche di quantificazione consentono la determinazione dell'energia primaria risparmiata da ogni singolo intervento quando utilizzate congiuntamente ai criteri di valutazione di carattere generale definiti nell'ambito della deliberazione n. 103/2003.

Ritenuto che non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate in fase di consultazione da soggetti interessati, alcuni dei quali hanno in particolare richiesto che:

la metodologia proposta per l'installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio con potenza superiore a 22 kW venisse trasformata da analitica a standardizzata al fine di ridurre gli oneri di misurazione in capo ai soggetti titolari di progetto; la proposta non è stata accettata in quanto si ritiene che il maggiore impegno in termini di disponibilità di dati storici, esecuzione di misure sperimentali ed elaborazione dei dati raccolti richiesto dalla metodologia di valutazione analitica sia bilanciato e giustificato dalla maggiore accuratezza nella determinazione dei risparmi energetici raggiungibile con il metodo analitico rispetto a quello standardizzato. Si osserva inoltre che, per gli impianti di cui si tratta, parte della strumentazione di misura richiesta per l'applicazione della metodologia di norma fa già parte della normale dotazione per il controllo del funzionamento dell'impianto e non implica costi supplementari, mentre la strumentazione elettrica necessaria per i rilievi, se ritenuta non indispensabile per il funzionamento del singolo impianto, può essere utilizzata per più installazioni, senza rimanere asservita ad uno solo;

il campo di applicazione della metodologia proposta per la sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio ad alta pressione in impianti di illuminazione pubblica venisse esteso al fine di distinguere diverse casistiche relative al numero di ore durante le quali viene applicata una regolazione della potenza; la proposta non è stata accolta in considerazione del fatto che tale differenziazione comporterebbe un appesantimento degli oneri documentali a carico del soggetto titolare di progetto e degli oneri di controllo, non giustificato dai vantaggi in termini di maggiori risparmi energetici riconoscibili;

la metodologia proposta per l'installazione di condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza con potenza frigorifera interiore a 12 kWf venisse integrata al fine di considerare il caso di installazione di apparecchi con COP di prestazioni superiori a quelli etichettati in classe A (condizionatori modulanti o condizionatori con prestazioni dichiarate superiori a quelle minime richieste dalla Direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002 per la classe A); per quanto riguarda gli apparecchi senza inverter la proposta non è stata accettata in quanto richiederebbe di valutare ogni singolo apparecchio in base alla sua prestazione nominale come dichiarata dal costruttore, approccio incompatibile con una metodologia di valutazione standardizzata a meno di non sostituire il COP previsto dalla scheda con un limite più alto che ad oggi è però di difficile determinazione a causa della scarsa maturità del mercato della vendita di tali apparecchi; per quanto riguarda gli apparecchi con inverter, la proposta non è stata accettata in quando i dati e le informazioni disponibili sulle prestazioni reali di questi apparecchi non sono ritenuti sufficientemente consolidati e che, sulla base dei dati disponibili e di un confronto tra apparecchi omogenei, la differenza di risparmio energetico riconosciuto risulterebbe comunque marginale.

Ritenuto che sia opportuno:

procedere all'approvazione di 5 schede tecniche di quantificazione proposte con documento per la consultazione 27 ottobre 2004 per le quali non sono state considerate necessarie revisioni a seguito della consultazione e di quelle per le quali sono state completate revisioni suggerite dalla consultazione, rimandando ad un provvedimento successivo l'approvazione delle schede per le quali sono ancora in corso approfondimenti tecnici anche a seguito delle osservazioni emerse dal processo di consultazione;

stabilire che le schede tecniche di quantificazione oggetto del presente provvedimento vadano obbligatoriamente applicate a tutti i progetti costituiti da interventi oggetto delle schede medesime per i quali non siano ancora state presentate richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti ai sensi degli articoli 12 e 18, comma 2, della delibera n. 103/2003 alla data di pubblicazione del provvedimento stesso;

Delibera:

1. Di approvare le cinque schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi ad altrettanti interventi di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 riportate nell'Allegato *A*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di stabilire che le schede tecniche di quantificazione oggetto del presente provvedimento vadano obbligatoriamente applicate a tutti i progetti costituiti da interventi oggetto delle schede medesime per i quali non siano ancor state presentate richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti ai sensi degli articoli 12 e 18, comma 2, della delibera n. 103/2003 alla data di pubblicazione del provvedimento stesso;

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 20 aprile 2005

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO

Scheda tecnica n. 16 - Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio con potenza superiore o uguale a 22 kW

1 ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	Motori elettrici e loro applicazioni
Decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004:	Tabella A, tipologia di intervento n. 2
Decreto ministeriale gas 20 luglio 2004:	Tabella B, tipologia di intervento n. 7
Sotto-tipologia di intervento:	Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza Ottimizzazione di impianto e gestionale di sistemi di pompaggio azionati da motori elettrici
Settore di intervento:	Industriale, Terziario
Tipo di utilizzo:	Sistemi di pompaggio azionati da motori elettrici

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[1]	Valutazione analitica
Risparmio lordo di energia primaria RL per ogni singola pompa	$RL = 0{,}22 \cdot 10^{-3} \cdot \left(\sum_{i=1}^{N} P_{V,i} NH_i - \sum_{i=1}^{N} P_{I,i} NH_i \right)$ (tep) dove: - PV,i e PI,i sono le potenze elettriche assorbite dal motore in corrispondenza di assegnati regimi parziali di portata qi e misurate in caso di regolazione rispettivamente con valvola di strozzamento e con azionamento a velocità variabile. - NHi sono le ore di funzionamento dei motori ai medesimi regimi parziali di portata qi nel corso periodo di riferimento[2].
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[3]	Tipo I

[1] Si veda: articolo 3, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

[2] Il periodo di riferimento è quello a cui si riferisce la rendicontazione dei risparmi energetici (un anno, un semestre, un trimestre o altro)

[3] Si veda: articolo 17 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

2 NORME TECNICHE DA RISPETTARE

- Articolo 6, decreti ministeriali 20 luglio 2004.
- Norma CEI EN 61800-2: Azionamenti elettrici a velocità variabile. Parte 2: Prescrizioni generali e specifiche nominali per azionamenti a bassa tensione con motori in corrente alternata.
- Norma CEI EN 61800-4: Azionamenti elettrici a velocità variabile. Parte 4: Prescrizioni generali e specifiche nominali per azionamenti a tensione superiore a 1 kV e fino a 35 kV con motori in corrente alternata.
- Norma CEI EN 60034-1: Macchine elettriche rotanti. Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento.
- Norma CEI 13-35: Guida all'applicazione delle Norme sulla misura dell'energia elettrica.
- Norma CEI EN 60359: Apparecchi di misura elettrici ed elettronici – Espressione delle prestazioni.

3 DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE DA CONSERVARE[4]

- Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante.
- Documentazione delle prove sperimentali svolte con regolazione della portata mediante valvola di strozzamento, a cui è stato assoggettato ciascun gruppo.
- Documentazione delle prove sperimentali svolte con regolazione della portata mediante inverter, a cui è stato assoggettato ciascun gruppo.
- Documento di progetto o di esercizio da cui si possano evincere i regimi parziali di portata ed il corrispondente numero di ore di funzionamento a cui ciascun gruppo è sottoposto durante il periodo di riferimento.

---

[4] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14 comma 3, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

Scheda tecnica n. 17 - Installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade a vapori di mercurio e lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti adibiti ad illuminazione esterna

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	Sistemi per illuminazione
Decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004:	Tabella A, tipologia di intervento n. 3
Decreto ministeriale gas 20 luglio 2004:	Tabella B, tipologia di intervento n. 8
Sotto-tipologia di intervento:	Installazione di sistemi automatici di accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità
Settore di intervento:	Terziario
Tipo di utilizzo:	Illuminazione Pubblica

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[1]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento	1 W di potenza regolata
Risparmio lordo di energia primaria conseguibile per lampade regolate:	RL = RSL * P [tep/anno]
dove:	- P è la potenza complessiva di tutte le lampade regolate [W] - RSL è il risparmio specifico lordo di energia primaria conseguibile per unità di potenza regolata [10^{-3} tep/anno/W], i cui valori sono riportati nella seguente tabella:

P_R/P	<58%	≥ 59% e < 71%	≥ 71%
h_R ≥1500 h	0,1650	0,1089	0,0825
h_R ≥2000 h	0,2200	0,1452	0,1100
h_R ≥2500 h	0,2750	0,1815	0,1375

con
h_R = ore annue di funzionamento del regolatore
P_R/P = Rapporto percentuale fra potenza ridotta e potenza nominale

Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti	Tipo I

[1] Si veda articolo 3 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

all'intervento[2]

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Vanno rispettate, a cura del progettista e dell'installatore, le norme tecniche e i provvedimenti legislativi applicabili all'intervento con particolare riferimento alle seguenti norme:
- UNI 10439 (seconda edizione, luglio 2001) Illuminotecnica - Requisiti illuminotecnica delle strade con traffico motorizzato;
- UNI 10671 (marzo 1998) Apparecchi di illuminazione – Misurazione dei dati fotometrici e presentazione dei risultati – Criteri generali;
- UNI 10819 (marzo 1999) Luce e illuminazione Impianti di illuminazione esterna Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso;
- Disposto art. 6 decreti ministeriali 20 luglio 2004.

3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[3] DA CONSERVARE

- Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante.
- Programma di gestione del regolatore, dal quale risulti un funzionamento a regime attenuato conforme a quanto dichiarato nella documentazione trasmessa per il calcolo del risparmio lordo.

[2] Si veda: articolo 17, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.
[3] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14 comma 3, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

Scheda tecnica n. 18 - Sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti di Pubblica Illuminazione

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	Sistemi per illuminazione
Decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004:	Tabella A, tipologia di intervento n. 3
Decreto ministeriale gas 20 luglio 2004:	Tabella B, tipologia di intervento n. 8
Sotto-tipologia di intervento:	Installazione di sistemi e componenti più efficienti
Settore di intervento:	Terziario
Tipo di utilizzo:	Illuminazione Pubblica

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[1]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento	Lampada a vapori di Sodio ad Alta Pressione (Na-AP)
Risparmio specifico lordo di energia primaria conseguibile per lampada vapori di Sodio ad Alta Pressione installata, RSL - Il Caso 1 è riferito a una sostituzione in assenza di regolatore di flusso luminoso - Il Caso 2 è riferito a una sostituzione in presenza di regolatore di flusso luminoso già installato	(see table below)
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[2]	Tipo I

Potenza della lampada Na-AP P_s [W]	RSL [10^{-3} tep/lampada/anno]	
	Caso 1	*Caso 2*
70	44,8	37,7
100	63,7	53,6
150	94,7	79,8
250	155,4	130,9
400	242,6	204,4

[1] Si veda: articolo 3, dell'Allegato A, alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

[2] Si veda: articolo 17, dell'Allegato A, alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Vanno rispettate, a cura del progettista e dell'installatore, le norme tecniche e i provvedimenti legislativi applicabili all'intervento con particolare riferimento alle seguenti norme:

- UNI 10439 (seconda edizione, luglio 2001) Illuminotecnica - Requisiti illuminotecnica delle strade con traffico motorizzato;
- UNI 10671 (marzo 1998) Apparecchi di illuminazione – Misurazione dei dati fotometrici e presentazione dei risultati – Criteri generali;
- UNI 10819 (marzo 1999) Luce e illuminazione Impianti di illuminazione esterna Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso;
- Disposto art. 6 decreti ministeriali 20 luglio 2004.

3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[3] DA CONSERVARE

- Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante.
- Fatture di acquisto con specifica dei componenti, certificazioni relative agli stati di avanzamento lavori (SAL).

[3] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14 comma 3 dell'Allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003

Scheda tecnica n. 19 - Installazione di condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza con potenza frigorifera inferiore a 12 kWf [1]

1 ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	Elettrodomestici ed apparecchiature per ufficio ad elevata efficienza
Decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004:	Tabella A, tipologia di intervento n. 8
Decreto ministeriale gas 20 luglio 2004:	Tabella B, tipologia di intervento n. 12
Sotto-tipologia di intervento:	Installazione di condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza per il raffreddamento dei locali
Settore di intervento:	Domestico, Terziario commerciale, Terziario uffici
Tipo di utilizzo:	Raffrescamento dei locali

[1] Le definizioni delle apparecchiature, le condizioni di ammissibilità, le prestazioni nominali delle apparecchiature oggetto della scheda fanno riferimento alla Direttiva 2002/31/CE del 22/3/02 che stabilisce le "modalità di applicazione della Direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico".

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[2]	Valutazione standardizzata		
Unità fisica di riferimento:	1 kW di potenza frigorifera del condizionatore alle condizioni nominali (kWf)		
Risparmio lordo di energia primaria conseguibile per singolo condizionatore:	$RL = RSL * P_{fn}$ (10^{-3} tep/anno/condizionatore)		
dove:	- P_{fn} è la potenza frigorifera del condizionatore alle condizioni nominali (kWf) - RSL è il risparmio specifico lordo per unità fisica di riferimento, definito in base alla Tabella sottostante:		
	Gruppi di Province (vedere allegato alla scheda)		
	1	2	3
SETTORE DI INTERVENTO	tep10^{-3}/anno/kWf	tep10^{-3}/anno/kWf	tep10^{-3}/anno/kWf
residenziale	2,0	3,2	4,4
terziario (uffici e commerciale)	3,4	3,9	4,5
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[3]			Tipo I

2 NORME TECNICHE DA RISPETTARE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Norme tecniche da rispettare

- Il condizionatore deve essere etichettato secondo le modalità indicate nella norma EN 14511.
- La potenza frigorifera nominale Pfn del condizionatore va indicata con riferimento alle condizioni nominali specificate nella EN 14511, relativamente al modello installato.
- Disposto art. 6 decreti ministeriali 20 luglio 2004.

2.2 Condizioni di ammissibilità

I condizionatori ammessi al riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica, con riferimento all'Allegato IV della Direttiva europea 2002/31/CE del 22 marzo 2002, sono i condizionatori raffreddati ad aria che hanno valori di EER (indice di efficienza energetica) corrispondenti alla classe di efficienza A di tipo split e multisplit (Tabella 1.1), monoblocco (Tabella 1.2), apparecchi a condotto semplice (Tabella 1.3).

---

[2] Si veda: articolo 3, dell'Allegato A, alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

[3] Si veda: articolo 17 dell'Allegato A, alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

Conformemente alla Direttiva, sono ammessi solo condizionatori con potenza nominale refrigerante inferiore a 12 kWf.
In conclusione sono pertanto escluse dall'ambito di applicazione della presente scheda macchine:

- di taglia superiore a 12 kW frigoriferi;
- raffreddate ad acqua;
- del tipo aria-acqua e acqua-acqua.

Sono ammissibili i condizionatori utilizzati sia in ambienti del residenziale che del terziario commerciale e terziario uffici, purché vengano rispettate le condizioni di ammissibilità richieste.
È ammessa sia l'installazione di un condizionatore in ambiente prima non condizionato, sia la installazione di un condizionatore in sostituzione di uno esistente.

3 DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[4] DA CONSERVARE

- Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante
- Fatture di acquisto con specifica dei componenti

[4] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A, alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

ALLEGATO ALLA SCHEDA TECNICA N.19: GRUPPI DI PROVINCE

GRUPPO PROVINCE	PROVINCE
1	Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Ferrara, Gorizia, L'Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Novara, Padova, Pavia, Pistoia, Pordenone, Prato, Rieti, Savona, Sondrio, Terni, Torino, Trieste, Udine, Varese, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza
2	Ancona, Ascoli, Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Chieti, Cremona, Firenze, Foggia, Forli', Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa-Carrara, Matera, Modena, Parma, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Siena, Teramo, Trento, Treviso, Venezia, Viterbo
3	Agrigento, Bari, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Latina, Lecce, Messina, Napoli, Nuoro, Oristano, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Sassari, Siracusa, Taranto, Trapani, Vibo Valentia

Scheda tecnica n. 20 - Isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	Climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l'uso di fonti energetiche non rinnovabili
Decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004:	Tabella A, tipologia di intervento n. 7
Decreto ministeriale gas 20 luglio 2004:	Tabella B, tipologia di intervento n. 13
Sotto-tipologia di intervento:	Interventi per l'isolamento termico degli edifici esistenti
Settore di intervento:	Edifici esistenti del Domestico, Terziario ufficio, Terziario commercio, Terziario istruzione, Terziario Ospedaliero
Tipo di utilizzo:	Raffrescamento

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[1]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento:	1 m^2 di superficie isolata
Risparmio lordo di energia primaria conseguibile per singolo edificio:	RL = RSL * S (tep/anno/edificio)

Dove S è la superficie complessivamente isolata e RSL si ricava dalla tabella sottostante:

Risparmio specifico lordo per unità di superficie isolata (RSL):	RSL (10^{-3} tep/m^2 superficie isolata/anno)					
	Settori di intervento: tutti					
	K [2] struttura prima dell'intervento (W/ m^2 K)					
	0,7÷0,9	0,9÷1,1	1,1÷1,3	1,3÷1,6	1,6÷1,8	>1,8
	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	1,0

Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[3]	Tipo I

[1] Si veda: articolo 3, dell'Allegato A, alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

[2] Trasmittanza termica della struttura prima dell'intervento. Nella tabella allegata alla scheda si riporta la corrispondenza tra i valori di K ed alcune tra le più diffuse strutture di parete e di copertura prese a riferimento per l'edilizia esistente.

[3] Si veda: articolo 17, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Gli interventi di isolamento delle pareti considerati ammissibili ai fini del riconoscimento dei risparmi energetici, con riferimento all'art. 6, comma c dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e del DM MICA del 2/4/98 "Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi", debbono essere effettuati con coibente di qualità e spessore aventi resistenza termica superiore ai valori indicati nella tabella seguente.

Zona climatica[4]	Resistenza minima ammissibile (R) [m^2 K/W]
A, B	0,9
C	1,0
D	1,1
E	1,2
F	1,3

I valori di resistenza R dell'isolante applicato devono essere deducibili dalla relativa documentazione tecnica indicante la conducibilità λ e lo spessore d; il valore $R = d / \lambda$ (m^2 K/W) deve risultare maggiore dei valori di resistenza minima ammissibile in tabella.

Le condizioni di ammissibilità sopra indicate, fanno riferimento a quelle utilizzate per l'intervento della Scheda n. 6 di cui alla deliberazione n. 111/04, relativo all'isolamento termico dei componenti opachi di involucro per il riscaldamento invernale. L'intervento della scheda in oggetto, relativo al raffrescamento, produce risparmi di energia primaria cumulabili a quelli prodotti nel riscaldamento, purché siano rispettate le condizioni di ammissibilità sopra enunciate.

L'installazione deve essere realizzata su edifici esistenti.

Sono esclusi gli isolamenti interni di pareti verticali.

TIPOLOGIE DI PARETI E COPERTURE PER CAMPI DI TRASMITTANZA TERMICA K

K parete/copertura (W/m^2 K)	TIPOLOGIE DI STRUTTURA DI RIFERIMENTO
0,7÷0,9	Parete monolitica in laterizio forato (12 cm) con pannello coibente da 3 cm Parete in blocchi cavi di calcestruzzo (di seguito: cls), 30 cm con 3 cm di isolamento Copertura piana in latero-cemento isolata con coibente 3 cm Copertura a falda inclinata in latero-cemento + solaio sottotetto in latero-cemento non isolati
0,9÷1,1	Parete in cls in opera + pannello coibente da 3 cm Parete a cassa vuota in laterizio forato senza isolamento Parete a cassa vuota in cls + pannello coibente da 3 cm Parete a cassa vuota in cls e laterizio non isolata Pannello leggero con isolamento da 4 cm
1,1÷1,3	Parete in cls alleggerito (20 cm)

[4] cf. DPR 412/93

	Parete a cassa vuota in laterizio forato e pieno senza isolamento Copertura a falda con tegole + solaio sottotetto in latero-cemento non isolato
1,3÷1,6	Parete in laterizio pieno (35 cm) non isolata Parete monolitica in roccia naturale (50 cm) non isolata Copertura piana in latero-cemento non isolata Soletta in legno con camera d'aria
1,6÷1,8	Parete in laterizio pieno (25 cm) non isolata
> 1,8	Parete monolitica in laterizio forato (12 cm) non isolata Parete di cls non isolata Parete in blocchi cavi di cls (30 cm) non isolata Parete a cassa vuota in cls non isolata

3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[5] DA CONSERVARE

Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante.

La documentazione conservata deve contenere conducibilità e spessore del materiale isolante applicato

[5] Rispetto a quanto specificato all'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A, alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

05A04775

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decadenza dalla concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse su eventi sportivi organizzati dal CONI

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Spazio Scommesse S.n.c., titolare della concessione n. 3727 del comune di Boscoreale (Napoli), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 350 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2005/10461/COA/CPS/SCO del 28 febbraio 2005 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 350 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Spazio Scommesse S.n.c., con sede legale in via G. Della Rocca, 439 - 80041 Boscoreale, dalla concessione n 3727 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Boscoreale (Napoli).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Di Canio Gianluca, titolare della concessione n. 3671 del comune di Omegna (Verbania), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 350 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2005/11713/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 350 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Di Canio Gianluca, con sede legale in via IV Novembre, 1 - 28887 Omegna, dalla concessione n 3671 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Omegna (Verbania).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Marsiglia S.a.s., titolare della concessione n. 3142 del comune di Venezia, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2005/11402/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Marsiglia S.a.s., con sede legale in via Miranese n. 21 - 30171 Mestre Venezia, dalla concessione n. 3142 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Venezia.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario A.T.I. Bets S.a.s. di Mario Sorci, titolare della concessione n. 3195 del comune di Teramo, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2005/11167/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario A.T.I. Bets S.a.s. di Mario Sorci, con sede legale in via Cesare Battisti, 36/46 - 64100 Teramo, dalla concessione n 3195 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Teramo.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Enterprise Services S.r.l., titolare della concessione n. 3434 del comune di Villabate (Palermo), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 350 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2005/16380/COA/CPS/SCO del 24 marzo 2005 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 350 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Enterprise Services S.r.l., con sede legale in via Medici n. 19 - 90039 Villabate, dalla concessione n. 3434 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Villabate (Palermo).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Newbet S.r.l., titolare della concessione n. 3314 del comune di Borgomanero (Novara), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2005/11504/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma, dalla concessione n. 3314 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Borgomanero (Novara).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Newbet S.r.l. titolare della concessione n. 3429 del comune di Trescore Balneario (Bergamo), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2005/11505/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma, dalla concessione n. 3429 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Trescore Balneario (Bergamo).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di

imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Newbet S.r.l. titolare della concessione n. 3738 del comune di Sarzana (La Spezia), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2005/11506/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma, dalla concessione n. 3738 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Sarzana (La Spezia).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Newbet S.r.l. titolare della concessione n. 3740 del comune di Casalpusterlengo (Lodi), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2005/11507/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Newbet S.r.l., con sede legale in via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma, dalla concessione n. 3740 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Casalpusterlengo (Lodi).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Agenzia Sportiva Capitolina di A. Siclari & C. S.n.c. titolare della concessione n. 3633 del comune di Roma, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 350 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2005/11669/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 350 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Agenzia Sportiva Capitolina di A. Siclari & C. S.n.c., con sede legale in via Cicerone, 44 - 00193 Roma, dalla concessione n. 3633 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Roma.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Fin-Bet S.r.l. titolare della concessione n. 3537 del comune di Brescia, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2005/11326/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Fin-Bet S.r.l., con sede legale in C. Dir. Milanofiori Strada, 4 - Pal. A/5 - 20090 Assago, dalla concessione n. 3537 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Brescia.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Agenzia Ippica Momigliano di Parabita G. & C. S.n.c. titolare della concessione n. 143 del comune di Milano, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2005/11229/COA/CPS/SCO del 2 marzo 2005 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 326 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Agenzia Ippica Momigliano di Parabita G. & C. S.n.c., con sede legale in via Barrili, 36 - 20141 Milano, dalla concessione n. 143 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Milano.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi

costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3622 del comune di Minturno (Latina), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha già subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che con ordinanza n. 62/2005 del 21 gennaio 2005 ha respinto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento stesso;

Tenuto conto che il concessionario ha versato parte delle somme a debito e ha assunto l'impegno di versare le ulteriori somme successivamente al ripristino del collegamento con il totalizzatore nazionale;

Visto il pagamento e gli impegni assunti, è stato ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale e, con nota prot. n. 2005/7964/COA/CPS/SCO del 15 febbraio 2005 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al rispetto degli impegni assunti nonché al pagamento degli importi oggetto di rateizzazione;

Considerato che il concessionario in questione non ha più versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, non ha rispettato gli impegni assunti e non ha fornito alcuna giustificazione, in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale con provvedimento n. 2005/20581/COA/CPS/SCO del 15 aprile 2005;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento per l'emanazione del provvedimento di decadenza;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3622 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Minturno (Latina).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3709 del comune di Arzano (Napoli), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha già subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004;

Tenuto conto che a seguito dell'avvenuto distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale il concessionario ha dimostrato di aver versato parte delle somme richieste, questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/52490/COA/CPS/SCO del 24 settembre 2004;

Considerato il protrarsi della posizione debitoria con nota prot. n. 2004/59776/COA/CPS/SCO del 5 novembre 2004 e con nota n. 2005/3824/ COA/CPS/SCO del 26 gennaio 2005 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonché di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano già scaduti e al rispetto degli impegni assunti allo stesso fine;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale e, con nota n. 2005/20581/ COA/CPS/SCO del 15 aprile 2005, è stato avviato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento per l'emanazione del provvedimento di decadenza;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio 155 Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3709 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Arzano (Napoli).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3577 del comune di Cisterna di Latina (Latina), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha già subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004;

Tenuto conto che a seguito dell'avvenuto distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale il concessionario ha dimostrato di aver versato parte delle somme richieste, questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/52490/COA/CPS/SCO del 24 settembre 2004;

Considerato il protrarsi della posizione debitoria con nota prot. n. 2004/59776/COA/CPS/SCO del 5 novembre 2004 e con nota n. 2005/3824/ COA/CPS/SCO del 26 gennaio 2005 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonché di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano già scaduti e al rispetto degli impegni assunti allo stesso fine;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale e, con nota n. 2005/20581/ COA/CPS/SCO del 15 aprile 2005, è stato avviato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento per l'emanazione del provvedimento di decadenza;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio 155 Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3577 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Cisterna di Latina (Latina).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3573 del comune di Palermo, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha già subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004;

Tenuto conto che a seguito dell'avvenuto distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale il concessionario ha dimostrato di aver versato parte delle somme richieste, questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/52490/COA/CPS/SCO del 24 settembre 2004;

Considerato il protrarsi della posizione debitoria con nota prot. n. 2004/59776/COA/CPS/SCO del 5 novembre 2004 e con nota n. 2005/3824/ COA/CPS/SCO del 26 gennaio 2005 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonché di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano già scaduti e al rispetto degli impegni assunti allo stesso fine;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale e, con nota n. 2005/20581/ COA/CPS/SCO del 15 aprile 2005, è stato avviato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento per l'emanazione del provvedimento di decadenza;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio 155 Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3573 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Palermo.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3021 del comune di Orta Nova (Foggia), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha già subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004;

Tenuto conto che a seguito dell'avvenuto distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale il concessionario ha dimostrato di aver versato parte delle somme richieste, questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/52490/COA/CPS/SCO del 24 settembre 2004;

Considerato il protrarsi della posizione debitoria con nota prot. n. 2004/59776/COA/CPS/SCO del 5 novembre 2004 e con nota n. 2005/3824/ COA/CPS/SCO del 26 gennaio 2005 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonché di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano già scaduti e al rispetto degli impegni assunti allo stesso fine;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale e, con nota n. 2005/20581/ COA/CPS/SCO del 15 aprile 2005, è stato avviato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento per l'emanazione del provvedimento di decadenza;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3021 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Orta Nova (Foggia).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Menna Aldo titolare della concessione n. 3533 del comune di S. Maria di Catanzaro (Catanzaro), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 350 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2005/11789/COA/CPS/SCO del 3 marzo 2005 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute in ottemperanza alle disposizioni recate dalla citata legge n. 350 e agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Tenuto conto quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai citati obblighi e disposizioni, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Menna Aldo, con sede legale in via Caduti 16 Marzo 1978 - 88100 Catanzaro, dalla concessione n. 3533 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di S. Maria di Catanzaro (Catanzaro).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2005

Il direttore generale: TINO

Da 05A05184 a 05A05195 e da 05A05197 a 05A05202

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 maggio 2005

Dollaro USA	1,2621
Yen giapponese	135,44
Lira cipriota	0,5770
Corona ceca	30,268
Corona danese	7,4457
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68835
Fiorino ungherese	252,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1973
Corona svedese	9,2162
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	39,038
Franco svizzero	1,5426
Corona islandese	82,94
Corona norvegese	8,0940
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3300
Leu romeno	36151
Rublo russo	35,3530
Nuova lira turca	1,7380
Dollaro australiano	1,6690
Dollaro canadese	1,5976
Yuan cinese	10,4458
Dollaro di Hong Kong	9,8395
Rupia indonesiana	11926,85
Won sudcoreano	1268,66
Ringgit maltese	4,7959
Dollaro neozelandese	1,7821
Peso filippino	68,879
Dollaro di Singapore	2,0858
Baht tailandese	50,326
Rand sudafricano	8,1191

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A05277

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35703 deI 17 marzo 2005 è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Ceramiche Gardenia Orchidea SPA, con sede in Spezzano (Modena) unità di Fiorano Modenese (Modena) per il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 dicembre 2004.

05A04889

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35883 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Saint Gobain Abrasivi S.p.a., con sede in Corsico (Milano), unità di Torino per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 35884 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Kimberly Clark S.r.l. con sede in: Torino, unità di Patrica (Frosinone) per il periodo dal 1° agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 35885 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Calzaturificio Elena S.r.l., con sede in Fermo (Ascoli Piceno), unità di Fermo (Ascoli Piceno) per il periodo dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 35886 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Lavorazioni Meccaniche Trasporti S.p.a., con sede in Roma, unità di Pignataro Interamna (Frosinone) per il periodo dal 29 novembre 2004 al 25 novembre 2005.

Con decreto n. 35887 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Alpites S.p.a., con sede in Pettinengo (Belluno), unità di Pettinengo (Belluno) per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 35888 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Seeber S.r.l., con sede in Laives * Leifers (Bolzano), unità di Laives * Leifers (Bolzano) per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 35889 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Tecnologie UNI.COM Centro Ricerche Telecomunicazioni S.r.l., con sede in Napoli, unità di: Marcianise (Caserta) Orvieto (Terni) per il periodo dal 24 dicembre 2004 al 23 dicembre 2005.

Con decreto n. 35890 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Tyco Valves & Controls Italia S.r.l., con sede in Lugagnano Val D'arda (Piacenza), unità di Briga Novarese (Novara) Rescaldina (Milano) per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 3 ottobre 2005.

Con decreto n. 35891 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Klopman International S.r.l., con sede in Frosinone, unità di Frosinone per il periodo dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 35892 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Trieste Terminal Cereali S.r.l., con sede in Trieste, unità di Trieste per il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35893 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Orlandi S.p.a., con sede in Milano, unità di Feltre (Belluno) per il periodo dal 3 novembre 2004 al 2 novembre 2005.

Con decreto n. 35894 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della UNI.COM S.p.a., con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta) per il periodo dal 24 dicembre 2004 al 23 dicembre 2005.

Con decreto n. 35895 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Billa AG S.p.a., con sede in Milano, unità di Venezia per il periodo dal 23 agosto 2004 al 22 novembre 2004.

05A04890

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto che prevede la realizzazione di una centrale ubicata nell'area industriale del comune di Settimo Torinese, presentato dalla società Elettra GLL S.p.a.

Con il decreto n. 000375 del 19 aprile 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MWe da localizzare nell'area industriale del Comune di Settimo Torinese (Torino), presentato dalla Società Elettra GLL S.p.A., con sede in via Oberdan, 6/a - 25128 Brescia.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05068

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, riguardante il progetto di «Intervento di azzeramento degli scarichi liquidi dal trattamento spurghi desolforatori» della centrale termoelettrica di Spezia, presentato dalla società ENEL Produzione S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/11423 del 5 maggio 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per «Intervento di azzeramento degli scarichi liquidi dal trattamento spurghi desolforatori» della centrale termoelettrica di Spezia (La Spezia), presentato dall'ENEL Produzione S.p.A. - Divisione Generazione ed Energy Management con sede in V.le Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, disponendo che lo stesso si configura come una modifica non sostanziale in corso d'opera del progetto di adeguamento ambientale già approvato e pertanto possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05069

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, riguardante il progetto di «Intervento di azzeramento degli scarichi liquidi dal trattamento spurghi desolforatori» della centrale termoelettrica del Sulcis in comune di Portoscuso, presentato dalla società ENEL Produzione S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/010780 del 28 aprile 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per «Intervento di azzeramento degli scarichi liquidi dal trattamento spurghi desolforatori» della centrale termoelettrica del Sulcis - sezione 3 - localizzata in comune di Portoscuso (Cagliari), presentato dall'ENEL Produzione S.p.A. - Divisione Generazione ed Energy Management con sede in V.le Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, disponendo che lo stesso si configura come una modifica in corso d'opera del progetto di adeguamento ambientale già approvato ed ultimato e pertanto possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05070

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, riguardante il progetto di «Intervento di azzeramento degli scarichi liquidi dal trattamento spurghi desolforatori» della centrale termoeletrica di Brindisi Sud, presentato dalla società ENEL Produzione S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/010774 del 28 aprile 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per «Intervento di azzeramento degli scarichi liquidi dal trattamento spurghi desolforatori» della centrale termoelettrica di Brindisi Sud (Brindisi), presentato dall'ENEL Produzione S.p.A. - Divisione Generazione ed Energy Management con sede in V.le Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, disponendo che lo stesso si configura come una modifica non sostanziale in corso d'opera del progetto di adeguamento ambientale già approvato e pertanto possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http ://www. minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05071

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sabril».

Estratto provvedimento UPC/II/1867 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: SABRIL.

Confezioni:

027443011 - 50 compresse rivestite 500 mg;

027443047 - «500 mg granulato per soluzione orale» 50 bustine;

027443050 - «1 g granulato per soluzione orale» 24 bustine.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0139/001-002/w01,II/002, II/03, II/04.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata:

modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8;

modifica della periodicità dell'invio del Periodic Safety Update Report da 6 mesi ad un anno.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio Illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05067

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sivastin».

Estratto provvedimento UPC/II/1868 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: SIVASTIN.

Confezioni:

027208014 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

027208026 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

027208040 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

027208103 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

027208115 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0687/002-004/II/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 4.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05047

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Medipo».

Estratto provvedimento UPC/II/1869 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: MEDIPO.

Confezioni:

A.I.C. n. 028370017 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 028370029 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 028370043 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 028370106 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 028370118 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0687/002-004/II/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 4.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05046

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sinvacor».

Estratto provvedimento UPC/II/1870 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: SINVACOR.

Confezioni:

027209016 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

027209028 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

027209042 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

027209105 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

027209117 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0687/002-004/II/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 4.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio Illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05064

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zocor».

Estratto provvedimento UPC/II/1871 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: ZOCOR.

Confezioni:

027216011 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

027216023 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

027216035 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

027216098 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

027216100 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0687/002-004/II/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 4.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio Illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05066

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Liponorm».

Estratto provvedimento UPC/II/1872 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: LIPONORM.

Confezioni:

027228016 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

027228028 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

027228030 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

027228079 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

027228081 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0687/002-004/II/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 4.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05065

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zyban».

Estratto provvedimento UPC/II/1873 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: ZYBAN.

Confezioni:

150 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034853010/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister - A.I.C. n. 034853022/M;

50 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034853034/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034853046/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister - A.I.C. n. 034853059/M.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0191/001/II/015,II/16,N01,W09.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.4 e 4.9.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05063

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Corzen».

Estratto provvedimento UPC/II/1874 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: CORZEN.

Confezioni:

50 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034672016/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister - A.I.C. n. 034672028/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034672030/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034672042/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister - A.I.C. n. 034672055/M.

Titolare A.I.C.: Valda Laboratori Farmaceutici S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0193/001/II/015,II/16,N01,W09.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.4 e 4.9.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05062

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Quomem».

Estratto provvedimento UPC/II/1875 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: QUOMEM.

Confezioni:

150 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034863011/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister - A.I.C. n. 034863023/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034863035/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034863047/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister - A.I.C. n. 034863050/M.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0192/001/II/015,II/16,W09, N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.4 e 4.9.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05061

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Telfast».

Estratto provvedimento UPC/II/1876 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: TELFAST.

Confezioni:

«180» 20 compresse rivestite con film 180 mg - A.I.C. n. 033303037/M;

«120» 20 compresse rivestite con film 120 mg - A.I.C. n. 033303049/M.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0151/003-004/N01,II/023,II/024,II/025.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 2, 4.6, 5.3 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05060

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Siccafluid».

Estratto provvedimento UPC/II/1877 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: SICCAFLUID.

Confezioni: flacone gel oftalmico 10 g 0,25% - A.I.C. n. 033816012/M.

Titolare A.I.C.: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0118/001/N001,W09.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 3, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 6.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05056

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Seretide».

Estratto provvedimento UPC/II/1880 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: SERETIDE.

Confezioni:

Diskus 50/100 1 inalatore 28 dosi polv per inalaz - A.I.C. n. 034371017/M;

Diskus 50/250 1 inalatore 28 dosi polv per inalaz - A.I.C. n. 034371029/M;

Diskus 50/500 1 inalatore 28 dosi polv per inalaz - A.I.C. n. 034371031/M;

Diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz - A.I.C. n. 034371043/M;

Diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz - A.I.C. n. 034371056/M;

Diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz - A.I.C. n. 034371068/M;

Diskus 50/100 3 inalatori 60 dosi polv per inalaz - A.I.C. n. 034371070/M;

Diskus 50/250 3 inalatori 60 dosi polv per inalaz - A.I.C. n. 034371082/M;

Diskus 50/500 3 inalatori 60 dosi polv per inalaz - A.I.C. n. 034371094/M.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0169/001-003/w12, w13, w14, W24, w25, II/35,N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1878 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: SERETIDE.

Confezioni:

Evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 034371106/M;

Evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 034371118/M;

Evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 034371120/M.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0392/001-003/II/017,W01,W02,W09,W12,W04,W10.

Tipo di modifica: modifica stampati e modifica confezione.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 e 6.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05058-05A05059

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Aliflus».

Estratto provvedimento UPC/II/1879 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: ALIFLUS.

Confezioni:

Evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 034463101/M;

Evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 034463113/M;

Evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 034463125/M.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0398/001-003/II/020,W01,W02,W04,W11,W12,W14.

Tipo di modifica: modifica stampati e modifica confezione.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, e 6.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1881 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: ALIFLUS.

Confezioni:

034463012/M - Diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 mcg + 100 mcg;

034463024/M - Diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 mcg + 250 mcg;

034463036/M - Diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 mcg + 500 mcg;

034463048/M - Diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 100 mcg;

034463051/M - Diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250 mcg;

034463063/M - Diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 mcg;

034463075/M - Diskus 50/100 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 100 mcg;

034463087/M - Diskus 50/250 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 250 mcg;

034463099/M - Diskus 50/500 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 500 mcg.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

N. Procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0170/001-003/W12,W13,W14,W26,W27,N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05057-05A05048

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Granulokine».

Estratto provvedimento UPC/II/1882 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772072/M - «30» 1 siringa preriem. 1 ml 30 mu;

027772084/M - «48» 1 siringa preriem. 1,6 ml 48 mu;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,006,007,008,009,010,011/II/074.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica ai paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05049

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Neupogen».

Estratto provvedimento UPC/II/1883 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

028216036/M - «30» 1 flaconcino monouso iniettabile 1 ml;

028216048/M - «48» 1 flaconcino monouso iniettabile 1,6 ml;

028216051/M - «30» 1 siringa preriem. 30 mu/1 ml;

028216063/M - «48» 1 siringa preriem. 48 mu/1,6 ml;

028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Dompè Bioteoc S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/074.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica ai paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05050

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Abelcet».

Estratto provvedimento UPC/II/1884 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: ABELCET.

Confezioni: 033002015/M - 10 flaconi sosp. E.V. 20 ml + 10 aghi.

Titolare A.I.C.: Elan Pharma International LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0154/001/II/027.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: variazione del processo di produzione con eliminazione del surdosaggio e conseguente variazione delle specifiche del prodotto al rilascio e della dimensione del lotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05041

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Alendros».

Estratto provvedimento UPC/II/1883 del 4 maggio 2005

Specialità medicinale: ALENDROS.

Confezioni:

A.I.C. n. 029051063/M - «70» 2 compresse in blister al/al da 70 mg;

A.I.C. n. 029051075/M - «70» 4 compresse blister al/al da 70 mg;

A.I.C. n. 029051087/M - «70» 8 compresse blister al/al da 70 mg;

A.I.C. n. 029051099/M - «70» 12 compresse in blister al/al da 70 mg;

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0426/001/II/013, II/015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05045

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Paroxetina Ratiopharma».

Estratto provvedimento UPC/II/1903 del 10 maggio 2005

Specialità medicinale: PAROXETINA RATIOPHARM.

Confezioni:

A.I.C. n. 035818018/M - 10 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818020/M - 12 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818032/M - 14 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818044/M - 20 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818057/M - 21 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818069/M - 28 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818071/M - 30 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818083/M - 50 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818095/M - 56 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818107/M - 58 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818119/M - 60 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818121/M - 98 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818133/M - 100 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818145/M - 200 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818158/M - 250 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818160/M - 500 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/245/01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione degli stampati a seguito della decisione finale della Commissione europea C (2005) 1067 del 29 marzo 2005 relativa alle specialità medicinali contenenti paroxetina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, conformi alle disposizioni della nota della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici dell'8 agosto 2003, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, eventualmente non conformi alle disposizioni della nota della Direzione generale dei farmaci e del dispositivi medici dell'8 agosto 2003, non possono essere dispensati al pubblico a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05044

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Paroxetina Merck Generics».

Specialità medicinale: PAROXETINA MERCK GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 035449014/M - 10 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449026/M - 12 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449038/M - 14 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449040/M -20 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449053/M - 28 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449065/M -30 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg

A.I.C. n. 035449077/M - 50 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449089/M - 58 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449091/M - 60 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449103/M - 98 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449115/M - 100 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449127/M - 200 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449139/M - 250 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449141/M - 500 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/244/01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione degli stampati a seguito della decisione finale della Commissione europea C (2005) 1067 del 29 marzo 2005 relativa alle specialità medicinali contenenti paroxetina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il fogilo illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, conformi alle disposizioni della nota della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici dell'8 agosto 2003, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, eventualmente non conformi alle disposizioni della nota della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici dell'8 agosto 2003, non possono essere dispensati al pubblico a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05043

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Daparox».

Estratto provvedimento UPC/II/1905 del 10 maggio 2005

Specialita medicinale: DAPAROX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035444013/M - 10 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 035444025/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 035444037/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 035444049/M - 30 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 035444052/M - 60 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 035444064/M - 10 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg;

A.I.C. n. 035444076/M - 14 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg;

A.I.C. n. 035444088/M - 28 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg;

A.I.C. n. 035444090/M - 30 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg;

A.I.C. n. 035444102/M - 60 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg;

A.I.C. n. 035444114/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 035444126/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 035444138/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 035444140/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 035444153/M - 20 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg;

A.I.C. n. 035444165/M - 50 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg;

A.I.C. n. 035444177/M - 56 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg;

A.I.C. n. 035444189/M - 100 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Synthon BV.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0240/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione degli stampati a seguito della decisione finale della Commissione europea C (2005) 1067 del 29 marzo 2005 relativa alle specialità medicinali contenenti paroxetina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, conformi alle disposizioni della nota della Direzione generale del farmaci e dei dispositivi medici dell'8 agosto 2003, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, eventualmente non conformi alle disposizioni della nota della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici dell'8 agosto 2003, non possono essere dispensati al pubblico a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05042

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Humatrope»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 131

Specialità medicinale: HUMATROPE.

Società: Ely Lilli Italia S.p.a.

Oggetto provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC N.

Tenendo presente che codesta Azienda si impegna ad inviare una lettera di informazione ai medici che operano nei centri autorizzati alla prescrizione di ormoni della crescita, ad adeguare immediatamente il materiale di informazione medico scientifica, ad inserire una specifica informazione nella Banca dati Farmadati ed al fine di evitare carenze di mercato, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Humatrope» 1,3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - A.I.C. 026962011 - 5,3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - A.I.C. 026962023 - 6 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - A.I.C. 026962047 - 12 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - A.I.C. 026962050 - 24 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - A.I.C. 026962062, possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 28 aprile 2005 data di scadenza dei trenta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1756 del 14 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05052

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Retrovir»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 132

Specialità medicinale: RETROVIR.

Società: The Wellcome Foundation.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Retrovir» 1 flac. sciroppo 200 ml 1% - A.I.C. 026697058/M IV 5 flaconi 20 ml 200 mg 1% - A.I.C. 026697072/M 42 compresse 200 mg - A.I.C. 026697084/M 28 compresse 300 mg - A.I.C. 026697096/M 60 Cpr 300 mg - A.I.C. 026697108/M 60 capsule 250 mg - A.I.C. 026697110/M 100 capsule da 100 mg in flacone HDPE - A.I.C. 026697122/M considerando il tipo di patologia per la quale la specialità medicinale è indicato: trattamento dell'infezione da HIV, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 30 aprile 2005, data di scadenza dei trenta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1759 del 15 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 2005 n. 74, senza ulteriore proroga.

05A05053

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Midazolam Mayne»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 133

Specialità medicinale: MIDAZOLAM MAYNE.

Società: Mayne Pharma Italia S.r.l.

Provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC N.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Midazolam Mayne» 5 fiale di soluzione per uso endovenoso 5 mg/5 ml di vetro da 5 ml - A.I.C. 035420013/M - 10 fiale di soluzione per uso endovenoso 5 mg/5 ml vetro da 5 ml - A.I.C. 035420025/M - 5 fiale di soluzione per uso endovenoso 50mg/10ml di vetro da 10 ml - A.I.C. 035420037/M - 10 fiale di soluzione per uso endovenoso 50 mg/10 ml di vetro da 10 ml - A.I.C. 035420049/M - 5 fiale di soluzione per uso endovenoso 15 mg/3 ml di vetro da 3 ml - A.I.C. 035420052/M - 10 fiale di soluzione per uso endovenoso 15 mg/3 ml di vetro da 3 ml - A.I.C. 035420064/M - 1 flacone di soluzione per uso endovenoso 50 mg/50 ml di vetro da 50 ml - A.I.C. 035420076/M, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 4 maggio 2005 data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1629 del 15 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05054

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Nuvaring»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 134

Specialità medicinale: NUVARING.

Società: NV Organon.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC N.

Tenendo presente che codesta Azienda si impegna ad adeguare immediatamente i materiali di informazione medico scientifica, ed al fine di evitare possibili interruzioni del trattamento a causa di eventuali carenze del prodotto, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Nuvaring» 1 bustina contenente 1 sistema a rilascio vaginale - A.I.C. 035584010/M - 3 bustine contenenti ciascuna 1 sistema a rilascio vaginale - A.I.C. 035584022/M, possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 15 maggio 2005 data di scadenza dei trenta giorni previsti i dal provvedimento UPC/II/1785 del 21 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05051

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Campto»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 135

Specialità medicinale: CAMPTO.

Società: Aventis Pharma S.p.a.

Provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC N.

Tenendo presente che codesta Azienda si impegna ad adeguare immediatamente i materiali di informazione medico scientifica, e che la specialità in oggetto è indicata per il trattamento di pazienti oncologici ospedalizzati: «Campto» 1 flaconcino 40 mg/2 ml - A.I.C. 032949012/M - 1 flaconcino 100 mg/5 ml - A.I.C. 032949024/M - 5 flaconcini 100 mg/5 ml - A.I.C. 032949036/M., possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 15 maggio 2005 data di scadenza dei trenta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1788 del 21 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05055

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 29 marzo 2005 del Ministero delle comunicazioni, recante: «Verifica della qualità del servizio postale nel 2º semestre 2004.». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 18 aprile 2005).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 9, seconda colonna, all'art. 2, comma 2, alla colonna «J+1», in corrispondenza della voce «risultati conseguiti», dove è scritto: «*87,0%*», leggasi: «*87,2%*».

05A05086

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501118/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00